SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

42ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 1968

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 2307

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 2307

Seguito della discussione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato » **(247)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* ALBARELLO . . . . . 2340 e *passim*

COLOMBO, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica* . . . . . *Pag.* 2331 e *passim*

COMPAGNONI 2353

DI PRISCO 2316

FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze* . . 2311 e *passim*

FILIPPA 2324

FORTUNATI 2313, 2325, 2357

LI VIGNI . . . . . 2308 e *passim*

* LO GIUDICE, *relatore* . . . . . 2309 e *passim*

NENCIONI 2327

POERIO 2350, 2353

RAIA 2336, 2339

SAMARITANI 2320, 2322

SOLIANO 2309

VALORI 2332, 2349

Votazioni a scrutinio segreto . . 2314, 2332, 2355

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PERRINO. — « Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere, nei limiti del 20 per cento del fondo ospedaliero istituito con l'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, contributi in favore degli enti ospedalieri per attrezzature e funzionamento di scuole per la qualificazione professionale e corsi per l'addestramento del personale sanitario ausiliario e tecnico » (270);

VIGLIANESI e BERMANI. — « Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia reversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 » (271).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

BARGELLINI. — « Riconoscimento integrale del servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo dai pubblici dipendenti come servizio civile di ruolo » (235), previ pareri della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

DE ZAN e PAUSELLI. — « Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale » (237), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

BERGAMASCO ed altri. — « Modificazioni e integrazioni alle vigenti norme sui trattamenti di pensione della previdenza sociale » (239), previ pareri della 5ª, della 8ª e della 9ª Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato » (247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigiana-

to, e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti agli articoli del decreto-legge.

Da parte dei senatori Li Vigni, Di Prisco, Valori, Filippa, Naldini, Masciale e Raia è stato presentato un emendamento (n. 8. 1) tendente a sopprimere l'articolo 8 del decreto-legge. Il senatore Li Vigni ha facoltà di svolgerlo.

L I V I G N I . Signor Presidente, le chiederei di poter illustrare anche gli emendamenti nn. 8. 2, 9. 1, 10. 1, 10. 2, 11. 1, 12. 1, 13. 1 e 13. 0. 1.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura anche di questi emendamenti.

T O R E L L I , *Segretario*:

In via subordinata, dopo il primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge, inserire il seguente:

« L'eccedenza degli investimenti di cui al primo comma, effettuati dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, retti e disciplinati dai princìpi della mutualità senza fini di speculazione privata, è interamente detraibile ».

8. 2 LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI, RAIA

Sopprimere l'articolo 9 del decreto-legge.

9. 1 DI PRISCO, LI VIGNI, VALORI, FILIPPA, MASCIALE, NALDINI

Sopprimere l'articolo 10 del decreto-legge.

10. 1 LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, NALDINI, FILIPPA, RAIA

In via subordinata, all'articolo 10 del decreto-legge aggiungere il seguente comma:

« Gli investimenti di cui sopra effettuati dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, retti e disciplinati dai princìpi della mutualità senza fini di speculazione privata, saranno detratti per il loro intero ammontare ».

10. 2 LI VIGNI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI, MASCIALE

Sopprimere l'articolo 11 del decreto-legge.

11. 1 LI VIGNI, DI PRISCO, VALORI, FILIPPA, NALDINI, RAIA

Sopprimere l'articolo 12 del decreto-legge.

12. 1 LI VIGNI, MASCIALE, DI PRISCO, VALORI, FILIPPA, NALDINI

Sopprimere l'articolo 13 del decreto-legge.

13. 1 LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, NALDINI, FILIPPA, RAIA

In via subordinata, dopo l'articolo 13 del decreto-legge, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

« La ammissione alle agevolazioni tributarie di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è comunque condizionata all'incremento di almeno 10 centesimi del livello occupazionale esistente alla data del 30 agosto 1968 in ciascuna azienda ».

13. 0. 1 DI PRISCO, VALORI, LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, MASCIALE

P R E S I D E N T E . Il senatore Li Vigni ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

L I V I G N I . Non ho molto da dire in quanto l'emendamento che noi proponiamo e gli altri emendamenti nn. 9. 1, 10. 1, 12. 1 e 13. 1 sono la conseguenza dell'impostazione politica che abbiamo sostenuto nel dibattito. Sono articoli che riguardano le agevolazioni tributarie e che noi critichiamo per le agevolazioni in se stesse, per la loro genericità e per l'incapacità, a nostro parere, di questo metodo di intervento di risolvere i problemi che sono aperti.

Gli emendamenti nn. 8. 2 e 10. 2, aggiuntivi in via subordinata, chiedono che si abbia un occhio particolare per la cooperazione. Come i colleghi sanno, l'importanza della

cooperazione è indicata all'articolo 45 della Costituzione e credo che di questo articolo ogni tanto dobbiamo ricordarci e dare seguito a quelle affermazioni della Costituzione che riconoscono il valore sociale della cooperazione.

La proposta quindi è di calcolare per le società cooperative ed i loro consorzi, per quanto riguarda l'eccedenza di investimenti, il loro intero ammontare e non soltanto il 50 per cento come indicato nell'articolo.

P R E S I D E N T E . I senatori Pirastu, Soliano, Fortunati, Bertoli, Stefanelli e Samaritani hanno presentato l'emendamento n. 8. 3 tendente a sopprimere l'articolo 8 del decreto-legge.

Il senatore Soliano ha facoltà di svolgere questo emendamento.

S O L I A N O . Onorevole Presidente, alcune brevi considerazioni in ordine all'emendamento proposto per la soppressione dell'articolo 8 del decreto-legge.

Premesso che le ragioni che hanno portato alla formulazione di questo articolo sono oggi alquanto modificate rispetto al momento dell'approvazione del decreto-legge (e modificate, a mio avviso, non a favore delle tesi sostenute dal Governo per questo articolo 8), premesso anche che tale articolo avrebbe potuto, ai fini degli effetti che deve esplicare, trovare una formulazione più adeguata, soprattutto quando si parla del momento della determinazione del reddito imponibile, non dimenticandoci che si tratta di esenzioni fiscali, premesso tutto ciò, resta da lamentare il fatto che non si è ritenuto opportuno spiegare adeguatamente la portata delle esenzioni fiscali previste.

Se noi ci riferissimo ad uno studio pubblicato recentemente dalla Mediobanca, studio fatto su 350 società del nostro Paese e che riguarda l'esame dei bilanci chiusi nell'ultimo triennio, dovremmo concludere che nella globalità gli effetti di questa esenzione diventerebbero alquanto discutibili come effetti particolarmente incentivanti degli investimenti. Resta però, nell'ambito di tale globalità, da rilevare che alcune società — e, si badi bene, si parla di società che già oggi in materia di imposizione fiscale, in quanto tassate in base a bilancio, finiscono per godere di vantaggi superiori alla tassazione effettuata agli altri contribuenti — potranno invece godere di particolari e grandissimi benefici.

La tecnica di applicazione di questo articolo è tale che finalmente si può dire che il principio della progressività non è realizzato nella tassazione: si realizza, invece, al momento dell'esenzione. Si avvantaggeranno, a mio avviso, da questo provvedimento grossi complessi, grosse società che, stando all'analisi fatta dalla Mediobanca sui loro bilanci, dispongono di capacità elevate tali per cui è facile dire che questa esenzione rappresenta un vero e proprio grosso regalo non completamente meritato che si trasformerà in un vero e proprio maggior profitto. Maggiore profitto questo che, secondo il disposto dell'articolo 8, viene favorito proprio nel momento in cui, parlando di maggiori entrate per il bilancio 1968, abbiamo riscontrato una certa percentuale di aumento delle imposte dirette. Era ora che si rilevasse questo: ma proprio nel momento in cui si realizza qualcosa che negli ultimi anni non si andava realizzando, subito si è trovato il sistema per restituire una parte; e tutto questo mentre non va avanti la riforma tributaria e la riforma delle società.

In sostanza io ritengo che con questo articolo si facciano dei regali a chi non ha bisogno e si creano le condizioni per cui avranno maggiori profitti coloro che già oggi ne accumulano tanti.

Per queste ragioni, noi chiediamo la soppressione dell'articolo 8.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

* L O G I U D I C E , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni apportate a giustificazione della richiesta di soppressione sono di due ordini: una di ordine squisitamente politico, l'altra di ordine tecnico-economico. La ragione di ordine politico è stata enunciata dal collega che ha

parlato a nome del Gruppo del PSIUP. In sostanza egli ci ha detto che la richiesta di soppressione è conseguente all'impostazione politica che del problema essi hanno dato. Pertanto, noi, che ci siamo sforzati di dimostrare come quell'impostazione politica, che è diametralmente opposta alla nostra, non fosse valida, non possiamo essere d'accordo con la soppressione dell'articolo 8.

Più lungo discorso meritano, a mio modo di vedere, le osservazioni che il collega di parte comunista ci ha proposto quando ha sostenuto che le condizioni modificative che giustificavano l'inserimento dell'articolo 8 al momento in cui fu presentato, non sussisterebbero più.

Su questo punto vorrei intrattenermi qualche minuto. Anzitutto credo che non sia esatta l'affermazione secondo la quale coloro che usufruiscono della tassazione in base al bilancio siano avvantaggiati rispetto agli altri contribuenti. Questa affermazione non è valida per diversi motivi; anzitutto perchè la tassazione in base al bilancio è obbligatoria, come tutti sappiamo, per le società legalmente costituite in base a certe norme del codice civile e quindi l'adempimento puntuale e rigoroso di questa forma di tassazione deriva dall'applicazione dalla legge. Ma aggiungo che tutte le volte che gli uffici si trovano di fronte alle società tassate in base al bilancio attraverso i verificatori contabili, fanno tante indagini che se i dati contenuti nei bilanci fiscali sono veritieri allora si ha una reale rispondenza della tassazione con i dati del bilancio; se invece ci sono dei dubbi, gli uffici pretermettono la tassazione analitica e ricorrono alla tassazione induttiva o sintetica, prescindendo dai dati di bilancio.

Nel campo dei contribuenti tassati in base al bilancio, anzi, sono notevoli le voci di protesta di quanti ritengono che gli uffici non facciano il loro dovere, poichè non accettano per buoni i dati che essi presentano. Ricordo che in Commissione il senatore Biaggi (non so se è presente) lamentava che spesso gli uffici disattendono i dati dei bilanci e diceva che per fare più presto, per agire in maniera più sbrigativa, fanno riferimento al fatturato complessivo dell'azienda per arrivare ad un accertamento di carattere induttivo.

Non è quindi affatto vero che coloro che sono tassati in base al bilancio siano avvantaggiati. Ma aggiungo di più: se fosse valida questa ragione, se avesse un minimo di fondamento, questa tesi sarebbe suffragata da che cosa? Dalle maggiori richieste che i contribuenti possono fare per essere tassati in base al bilancio, perchè certamente il nostro collega che ha parlato per ultimo sa che è nella facoltà di qualsiasi contribuente che non abbia la sua azienda costituita nelle forme di società, per le quali è obbligatoria la tassazione in base al bilancio, chiedere spontaneamente la tassazione in base al bilancio, solo che presenti un minimo di registri, di inventari, cioè un minimo di elementi.

Io mi domando quanti siano i contribuenti che spontaneamente chiedono la tassazione in base al bilancio. Purtroppo, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono pochi, perchè la gente preferisce (non so perchè, o magari si può immaginare) navigare nelle acque piuttosto oscure dei conti non presentati anzichè nelle acque più chiare, più nitide dei bilanci.

Quindi io non mi permetterei di suffragare una tesi secondo la quale i tassati in base al bilancio sono avvantaggiati rispetto agli altri contribuenti.

Veniamo in modo particolare all'applicazione dell'articolo 8. Si è ripetuto lo *slogan* che questa norma avvantaggia i maggiori industriali, dà un premio ai grossi profitti. Ebbene, onorevoli colleghi, la norma va diretta a tutte le aziende tassate in base al bilancio, piccole, grandi e medie; e poichè l'intento della norma è di carattere stimolativo, poichè la norma vuole accelerare, vuole invogliare nuovi investimenti, io vi dico che, se è questo lo spirito della disposizione, ben vengano piccole, medie e grandi aziende che si servano il più largamente possibile della norma, perchè essa vuole esplicitamente raggiungere questo scopo: attraverso il credito di imposta vuole determinare investimenti più alti rispetto a quelli che si sono avuti negli anni precedenti.

Non solo noi, quindi, non ci scandalizziamo, cari colleghi, che la norma serva anche ai grossi, ma ci auguriamo che i grossi, i piccoli e i medi se ne servano il più largamente possibile, perchè questo vuol dire che ci saranno molti e molti investimenti in aggiunta a quello che era il livello degli anni precedenti.

Dire poi che la norma gioca sui profitti, vorrete consentirmi, dal punto di vista tecnico può essere in parte vero in alcuni casi, ma non lo è a priori.

Vediamo un po' come la norma si articola. Voi conoscete bene la legge, onorevoli colleghi, e sapete che la norma si applica in tre casi: anzitutto nella ipotesi di aziende già da tempo operanti per le quali si può fare il riferimento agli investimenti del quinquennio precedente; e quindi si tratta di aziende che già vivono e prosperano, per le quali noi auspichiamo un livello di investimenti superiore alla media degli anni precedenti. In questo caso, quando ci fosse un reddito tassabile ai fini di ricchezza mobile, si detrae il 50 per cento dei maggiori investimenti, e c'è pertanto un chiaro vantaggio alla fine dell'esercizio.

Ma voi sapete, onorevoli colleghi, che la norma si applica anche in un'altra ipotesi, e cioè quando non ci siano stati investimenti precedenti e nel caso di società di nuova costituzione alle quali l'esenzione fiscale viene concessa nella misura del 15 per cento. Ora io dico: se ci troviamo di fronte a società di nuova costituzione, come fate a sostenere già in partenza che si tratta di regali fatti al profitto, quando non sappiamo se, come, dove e in quale misura ci saranno profitti? Quindi mi pare che non sia neanche da ventilare la tesi che è stata qui accennata, perchè evidentemente non si è valutata bene la portata della legge in tutti i suoi momenti.

C'è poi la terza ipotesi, onorevoli colleghi, cioè la concessione del beneficio anche ad aziende in passivo. Se non vado errato, l'articolo 13 prevede che questa agevolazione venga concessa anche quando ci sono state delle perdite; questo perchè di tale norma, che ha la funzione di invogliare a nuovi e più larghi investimenti, è bene che possano godere anche quelle aziende che abbiano un bilancio passivo, tanto è vero che la norma stessa si applica con i criteri dell'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette. Nelle ultime due ipotesi certamente è fuor di luogo parlare di profitti. Per queste ragioni credo che la soppressione dell'articolo 8 non si possa accogliere e pertanto, a nome della maggioranza della Commissione, esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, io vorrei rispondere al senatore Li Vigni con le sue stesse parole. Egli ha detto: « non ho nulla da dire » per spiegare la richiesta di soppressione di questo articolo; lo stesso affermiamo noi: « non abbiamo niente da dire » per affermare l'opportunità di mantenere in piedi l'articolo.

Vorrei, peraltro, aggiungere alcune precisazioni in merito ad altre considerazioni alle quali ritengo doveroso rispondere, se non altro per chiarire il significato della legge. È stato detto che le società tassabili a bilancio vengono colpite più delle aziende individuali; faccio osservare che in base al testo unico delle imposte dirette anche le società individuali possono chiedere di essere tassate in base al bilancio. Questa anzi è la linea che nella riforma tributaria tenderà a fare gli accertamenti con criteri analitici e favorendo l'adozione di scritture contabili. Il fatto che già con questa legge poniamo tali incentivi e alle aziende che si presentano con i bilanci diamo agevolazioni che altrimenti non sono consentite, mi pare che vada considerato in modo positivo.

È stato inoltre detto che si sono fatti dei regali e che noi andiamo contro la riforma tributaria là dove diamo delle esenzioni dalle imposte dirette. Vorrei una volta per sempre chiarire che è errato, che veramente non ha giustificazione obiettiva giudicare la bontà di un sistema tributario a seconda del gettito delle imposte dirette e delle imposte in-

dirette. Alla parte comunista io potrei rispondere...

TERRACINI. La Costituzione dice tutto il contrario.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*. Vede, senatore Terracini, io potrei risponderle, ma non lo faccio perchè voglio mantenermi in una linea di serietà, ricordandole che nei regimi comunisti il gettito delle imposte è legato soprattutto a imposte indirette e ad imposte sui consumi.

TERRACINI. Là non hanno la nostra Costituzione; noi abbiamo questa Costituzione.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*. Permetta, senatore Terracini, non è soltanto per un motivo formale, giuridico o per il rispetto della Costituzione, è per un motivo sostanziale che nei Paesi comunisti seguono altro metodo. Infatti il sistema economico colà vigente può ottenere, diciamo, il perseguimento di una equità tributaria anche non manovrando le imposte dirette perchè la situazione è assolutamente diversa. Quindi questo argomento...

TERRACINI. Le imposte dirette valgono per i capitali, e in quei regimi non ci sono detentori di capitali.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*. Vede, senatore Terracini, proprio mentre io le sto facendo una concessione lei non dovrebbe intervenire, altrimenti si mette dalla parte del torto. Infatti le imposte dirette non colpiscono i capitali, colpiscono i redditi che sono qualche cosa di assolutamente diverso... (*Consensi dal centro. Vivaci repliche dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

TERRACINI. Ma colpiscono specialmente i redditi da capitale.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*. Senatore Terracini, avendole io fatto una concessione — cioè non volendo io per motivi di serietà fare un confronto tra sistemi diversi in quanto le cifre non sarebbero confrontabili — la prego di non insistere, altrimenti veramente, come ripeto, non porta acqua al suo mulino.

TERRACINI. Lei non vuole fare confronti, ma è stato lei che ha impostato il confronto.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*. No, ho detto che non li voglio fare questi confronti. (*Repliche dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Però ritengo che noi dobbiamo riconoscere con altrettanta obiettività che nel nostro sistema ci sono fior di imposte indirette che sono altamente sociali, come quando colpiscono manifestazioni di consumo che sono tipiche manifestazioni di lusso.

Si dice: quest'anno finalmente abbiamo un forte aumento delle imposte dirette e il Governo si preoccupa di non aumentarle ulteriormente. Ma il motivo è che noi vogliamo fare una politica congiunturale avveduta nella quale la leva tributaria non è da considerarsi come qualche cosa di avulso dal resto delle leve economiche. Noi dobbiamo vieppiù abituarci a considerare anche questa leva come una leva che si muove in modo armonico con le altre leve economiche e che persegue finalità di politica economica generale. Quando accade che le imposte dirette aumentano di quasi il 10 per cento mentre le imposte sugli affari, sul movimento dei beni, mostrano grande incertezza e sono inferiori alle previsioni, ciò significa che il sistema economico attraversa una fase delicata, e in questa fase delicata dobbiamo stare attenti a non premere la mano, altrimenti rischiamo di avere una pressione tributaria che può intralciare l'espansione economica. Anche attraverso la leva tributaria dobbiamo favorire l'aumento dei redditi, perchè soltanto attraverso un aumento permanente dei redditi possiamo garantire veramente delle maggiori entrate tributarie.

D'altra parte, quando si dice che noi siamo contro la riforma tributaria si è in errore. La riforma tributaria proprio per le imposte dirette non punta, infatti, ad un

aumento delle aliquote; essa tende ad una perequazione delle aliquote, ad una armonizzazione su base razionale, sì da avere un maggior gettito non attraverso una più alta pressione sull'imponibile accertato, ma attraverso un'eliminazione delle evasioni, il che significa facendo in modo che l'accertamento dell'imponibile sia effettivamente rispondente al reddito prodotto.

Per tutte queste considerazioni noi non possiamo accettare il giudizio, gettato molto superficialmente, per cui si dice: qui si fanno dei doni, qui si procede contro la riforma tributaria. Noi siamo nello spirito della riforma tributaria e siamo nella linea di una politica di carattere produttivistico.

La nostra posizione è diversa invece laddove si parla delle agevolazioni per quanto riguarda le cooperative. Devo dire, per quell'emendamento sulle cooperative, che il nostro atteggiamento è assolutamente opposto a quello che ho testè detto; in altri termini noi concordiamo nella sostanza, noi riconosciamo la validità dell'articolo 45 della Costituzione e siamo convinti che ovunque, in modo particolare nell'agricoltura, uno sviluppo della cooperazione è un fatto estremamente positivo e noi intendiamo qui ribadire la nostra volontà di aiutare il più possibile questa forma organizzata della produzione. Peraltro, le cooperative sono ammesse con pienezza al beneficio previsto da questo provvedimento; qualora si voglia dare un ulteriore beneficio la sede non è questa delle agevolazioni tributarie che già sono notevoli ma altra sede, attraverso delle iniziative particolari. Per questi motivi, mentre apprezzo le considerazioni svolte in riferimento a questo emendamento, anche per esso non posso dare l'adesione del Governo. Sarei però lieto se i presentatori volessero ritirarlo sì da non pregiudicare quello che è il riconoscimento della sostanza dell'emendamento stesso.

F O R T U N A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, nel confermare la presentazione dell'emendamento e, quindi, la sua votazione, io intendo richiamare i colleghi sul testo letterale dell'articolo. Quale è stata la giustificazione sostanziale del Ministro, del relatore, sia in Commissione, sia in Assemblea? Lo strumento tributario non può essere soltanto un mezzo di prelievo: deve essere anche un sostegno di tutta la politica economica, che deve essere manovrato flessibilmente a seconda delle situazioni che di volta in volta si verificano. In linea di principio credo che questa premessa possa essere accolta. Il problema di fondo, però, è un altro. Ministro e relatore asseriscono che l'articolo 8 è destinato ad accrescere gli investimenti produttivi. Tutto il provvedimento congiunturale è giustificato, da un lato per accrescere la domanda di beni strumentali, e quindi gli investimenti; dall'altro, la domanda di beni di consumo. Vogliamo leggere il testo? Il testo recita puramente e semplicemente: « Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti tassabili in base a bilancio e ai fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria B e dell'imposta sulle società per l'esercizio in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e per i due esercizi successivi, è detraibile il 50 per cento della eccedenza degli investimenti effettuati in ciascun esercizio nel territorio nazionale in nuovi impianti ed ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni e ammodernamenti di impianti esistenti ». Vale a dire che il riferimento è ad impianti, qualunque essi siano. Tutte le società di distribuzione commerciale, tutte le società del settore terziario, tanto per intenderci, godono delle agevolazioni previste. Al limite, potrebbero godere delle agevolazioni solo le società e solo le imprese del settore terziario, e nessuna società e nessuna impresa del settore secondario. In ogni caso, se si voleva realmente che la norma fosse destinata ad investimenti produttivi, si doveva limitare le agevolazioni al settore secondario, escludendo in via assoluta il settore terziario. Non essendo stato posto il limite, è chiaro che non è possibile sostenere, anche dal punto di vista formale e letterale, che la norma risponda allo scopo ufficialmente preannunciato.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro delle finanze*. Senatore Fortunati, essendo stato chiamato in causa da lei, per l'autorità che lei indubbiamente ha e per il riguardo che debbo alla sua persona io mi faccio premura di risponderle. E rispondo con due considerazioni; la prima è questa: ieri il collega Colombo ha fatto presente la necessità di adottare procedure semplici ed automatiche. Le rivolgo una domanda: si ponga nella veste dei responsabili degli Uffici tributari che devono fare l'accertamento di imponibili, e nel caso specifico di investimenti; mi dica come possono fare quegli Uffici a valutare, di caso in caso, la qualità di un investimento, il grado di produttività del medesimo eccetera. Noi agli Uffici tributari dobbiamo dare delle istruzioni estremamente semplici ed applicabili in via automatica.

Ma, a parte questa considerazione, ve ne è una seconda di sostanza. L'articolo che ella ha letto dice in modo esplicito che gli investimenti debbono essere in impianti, ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti; cioè a dire sono impianti produttivi o, almeno, sono in via di massima impianti produttivi.

Lei dice che questo può non verificarsi nel settore terziario, in modo particolare nelle attività turistiche e nelle attività commerciali. Orbene, in questi casi si tratta di ammodernare e di rendere più produttive le aziende. Credo che anche questo scopo rientri nello spirito della legge, e noi facciamo bene a favorire un tale sforzo proprio in vista di una maggiore efficienza e razionalità del nostro sistema.

Quindi, le sue argomentazioni, mi perdoni, senatore Fortunati, io credo che non scalfiscano lo spirito e la bontà di questo articolo, ma anzi in certo qual modo mettano maggiormente in luce qual è la sua portata.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Compagnoni, Valori, Vignolo, Li Vigni, Colombi, Borsari, Fermariello, Sema, Di Vittorio Berti Baldina, Moranino, Tedesco Giglia, Abbiati Greco Casotti Dolores, Salati, Soliano, Maderchi, Fabretti, Adamoli, Pegoraro, Argiroffi e Del Pace hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo dell'articolo 8 del decreto-legge presentato sia dal senatore Li Vigni e da altri senatori che dal senatore Pirastu e da altri senatori sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Avverto che la votazione a scrutinio segreto avverrà previo appello.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello.

T O R E L L I , *Segretario, fa l'appello.*

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albarello, Albertini, Alessandrini, Andò, Antonicelli, Antonini, Arcudi, Arena, Argiroffi, Arnone, Attaguile,

Baldini, Bargellini, Bartolomei, Battista, Bellisario, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Bermani, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettiol, Bisori, Bo, Boano, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Carucci, Cassano, Cassiani, Catellani, Cavalli, Cengarle, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Codignola, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppola, Corrao, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Crollalanza, Cuzari,

Dal Canton Maria Pia, Dalvit, D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Vito, De Zan, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, Donati,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferroni, Filippa, Finizzi, Florena, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Franza, Fusi,

Galante Garrone, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giraudo, Grimaldi, Guanti,

Illuminati, Indelli,

Jannuzzi Onofrio,

La Rosa, Leone, Li Causi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari, Lucchi,

Macaggi, Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mannironi, Marcora, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Massobrio, Mazzarolli, Mazzoli, Menchinelli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini, Morandi, Moranino, Morlino, Murmura,

Naldini, Nencioni, Noè,

Oliva, Orlandi, Orlando,

Palazzeschi, Papa, Pecoraro, Pegoraro, Pelizzo, Pellicanò, Perna, Perrino, Petrone, Picardi, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Ripamonti, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosa, Rossi, Ruini, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Sammartino, Santero, Scardaccione, Schietroma, Scipioni, Scoccimarro, Secchia, Segnana, Sema, Senese, Smurra, Soliano, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauro, Tessitori, Tiberi, Togni, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu, Tropeano,

Valori, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venanzi, Venturi, Veronesi, Verzotto, Viglianesi, Vignolo,

Zaccari, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zonca, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Berlanda, Bonadies, Mancini, Morino, Segreto, Volgger.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo dell'articolo 8 del decreto-legge presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori (8. 1) e dal senatore Pirastu e da altri senatori (8. 3):

Senatori votanti . . .	247
Maggioranza	124
Favorevoli	92
Contrari	155

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo allo emendamento aggiuntivo subordinato n. 8. 2 presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Senatore Li Vigni, lo mantiene?

L I V I G N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo n. 8. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che debbono intendersi preclusi, a seguito della reiezione dell'emendamento soppressivo n. 8. 1-8. 3, gli emendamenti numero 9. 1, presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori, e n. 10. 1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori, tendenti

a sopprimere gli articoli 9 e 10 del decreto-legge.

Passiamo all'emendamento aggiuntivo numero 10. 2, presentato in via subordinata dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Senatore Li Vigni, lo mantiene?

L I V I G N I . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 10. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Faccio presente che sono preclusi gli emendamenti soppressivi n. 11. 1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori, n. 12. 1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori, e n. 13. 1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori.

Da parte dei senatori Di Prisco, Valori, Li Vigni, Filippa, Naldini e Masciale è stato presentato, in via subordinata, un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 13-bis.

In via subordinata, dopo l'articolo 13, inserire il seguente articolo 13-bis:

« La ammissione alle agevolazioni tributarie di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è comunque condizionata all'incremento di almeno 10 centesimi del livello occupazionale esistente alla data del 30 agosto 1968 in ciascuna azienda ».

13. 0. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . Signor Presidente, i nostri precedenti emendamenti sono stati respinti. Ora, con questo emendamento aggiuntivo in via subordinata chiediamo che i benefici previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 vengano estesi a quelle aziende che abbiano e che dimostrino di aver avuto, a partire dal 30 agosto 1968, un incremento occupazionale del 10 per cento rispetto agli operai esistenti alla data predetta. Abbiamo sentito parlare relatori e Ministri della questione degli incentivi come di una garanzia per l'incremento dell'occupazione e noi riteniamo che una norma di questo genere potrebbe garantire che effettivamente si va in quella direzione.

Per questo insistiamo nel nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O G I U D I C E , *relatore*. La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 13. 0. 1, presentato in via subordinata dal senatore Di Prisco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Seguono gli emendamenti nn. 14. 1, 14. 2 e 14. 3 all'articolo 14 del decreto-legge da convertire. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo 14 del decreto-legge:

14. 1 LI VIGNI, DI PRISCO, VALORI, FILIPPA, NALDINI, RAIA

In via subordinata, al primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge, sopprimere le parole: « nonchè delle società cooperative e loro consorzi », *e, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente*:

« Le società cooperative e loro consorzi sono esenti dalla imposta sulle società a condizione che negli statuti siano espressamente previste le clausole mutualistiche indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con

modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 ».

14. 2 LI VIGNI, DI PRISCO, MASCIALE, FILIPPA, NALDINI

In via ulteriormente subordinata, dopo il terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge, aggiungere i seguenti:

« Gli aumenti non gratuiti del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi, retti e disciplinati dai princìpi della mutualità senza fini di speculazione privata, non concorrono a formare il patrimonio imponibile ai fini dell'imposta sulle società, fermo rimanendo che anche sul loro ammontare si commisura il 6 per cento del reddito non soggetto all'imposta sulle società.

Per gli enti cooperativi costituiti dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto l'agevolazione di cui al precedente comma ha effetto anche per il capitale sottoscritto in sede di costituzione ».

14. 3 LI VIGNI, DI PRISCO, MASCIALE, RAIA, FILIPPA, NALDINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Li Vigni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

L I V I G N I . L'articolo 14, come i colleghi sanno, introduce agevolazioni per aumenti non gratuiti di capitale sociale. Noi chiediamo la soppressione dell'articolo, come è stato ampiamente motivato negli interventi che i colleghi del mio Gruppo hanno fatto, perchè siamo contrari al principio di agevolazioni di questo genere, perchè riteniamo che, comunque, siano agevolazioni così generalizzate che non corrispondono a nessun criterio di selettività e perchè riteniamo che ci si trovi lungo una linea di scelta che incominciò con le agevolazioni fiscali concesse alle fusioni e concentrazioni delle grandi società e che trova oggi, con il testo indicato all'articolo 14, un'ulteriore conferma.

Per quello che riguarda l'articolo subordinato, è nella logica delle subordinate che avevo illustrato in sede di articolo 8, cioè anche in questo campo si tratta di un aiuto particolare alla cooperazione per i valori sociali che rappresenta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

L O G I U D I C E , *relatore*. Le ragioni già manifestate nell'esprimere il parere contrario della Commissione sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 8 del decreto-legge valgono anche per gli emendamenti all'articolo 14. Perciò siamo contrari a tali emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario per le ragioni già espresse in sede di esame degli emendamenti all'articolo 8 del decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo n. 14. 1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 14. 2, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 14. 3, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Seguono gli emendamenti nn. 18. 1, 18.0.1, 19. 1, 20. 1, 20. 0. 1 e 20. 0. 2. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sostituire l'articolo 18 del decreto-legge con il seguente:

« È costituito, presso il Ministero delle partecipazioni statali, un fondo straordina-

rio di dotazione destinato a finanziare iniziative delle aziende a partecipazione statale dell'IRI e dell'ENI che devono essere effettuate nelle Regioni del Mezzogiorno e nel campo dell'industria manifattuiera (meccanica, trasformazione dei prodotti agricoli, verticalizzazione dei processi produttivi chimici sino ai prodotti finiti) ».

18. 1 VALORI, DI PRISCO, LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, MASCIALE

Dopo l'articolo 18 del decreto legge, inserire il seguente:

Art. 18-*bis*.

«È costituito presso il Ministero delle partecipazioni statali un fondo straordinario di dotazione, destinato a finanziare iniziative delle aziende a partecipazione statale dell'IRI e dell'ENI, che devono essere effettuate nelle aree depresse del centro-nord, così come sono determinate nella legge numero 614 del 22 luglio 1966, e nel campo dell'industria manifatturiera ».

18. 0. 1 LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI, MASCIALE

Sostituire l'articolo 19 del decreto-legge, con il seguente:

« Lo Stato realizzerà il finanziamento del fondo di dotazione di cui all'articolo 18 mediante un apporto complessivo di lire 415.000 milioni, da erogarsi, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali:

lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1968;

lire 60.000 milioni per l'anno finanziario 1969;

lire 70.000 milioni per l'anno finanziario 1970;

lire 80.000 milioni per l'anno finanziario 1971;

lire 90.000 milioni per l'anno finanziario 1972;

lire 100.000 milioni per l'anno finanziario 1973 ».

19. 1 LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI, MASCIALE

Sostituire l'articolo 20 del decreto-legge con il seguente:

« Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 415.000 milioni ripartito come segue:

lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1968;

lire 60.000 milioni per l'anno finanziario 1969;

lire 70.000 milioni per l'anno finanziario 1970;

lire 80.000 milioni per l'anno finanziario 1971;

lire 90.000 milioni per l'anno finanziario 1972;

lire 100.00 milioni per l'anno finanziario 1973.

Le quote non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

I certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonchè dagli interessi sugli stessi relativi agli anni 1968 e 1969, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare della emissione stessa.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro. La medesima disposizione si applica anche per le estrazioni a sorte dei certificati di credito di cui alle leggi 23 agosto 1962, n. 1335 e 13 dicembre 1964, n. 1403, e ai decreti-legge 17 marzo 1967, n. 80 e 2 ottobre 1967, n. 867.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare negli anni dal 1968 al 1973, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

20. 1 LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI, RAIA

Dopo l'articolo 20 del decreto-legge, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

« Lo Stato realizzerà il finanziamento del fondo di dotazione di cui all'articolo 18-*bis* mediante un apporto complessivo di 135.000 milioni, da erogare, in rate bimestrali anticipate, nei seguenti importi annuali:

lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1968;

lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1969;

lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1970;

lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1971;

lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1972 ».

20. 0. 1 LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI, RAIA

Dopo l'articolo 20 del decreto-legge, inserire il seguente:

Art. 20-ter.

« Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere certificati speciali di credito per un ricavo netto di lire 135.000 milioni ripartito come segue:

lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1968;

lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1969;

lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1970;

lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1971;

lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1972.

Le quote non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

I certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonchè dagli interessi sugli stessi relativi agli anni 1968 e 1969, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare della emissione stessa.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro. La medesima disposizione si applica anche per le estrazioni a sorte dei certificati di credito di cui alle leggi 23 agosto 1962, n. 1335, e 13 dicembre 1964, n. 1403, e ai decreti-legge 17 marzo 1967, n. 80, e 2 ottobre 1967, n. 867.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni dal 1968 al 1973, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

20. 0. 2 LI VIGNI, VALORI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI, MASCIALE

P R E S I D E N T E . Il senatore Li Vigni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

L I V I G N I . Signor Presidente, io intendo illustrare gli emendamenti nn. 18. 1, 18. 0. 1, 19. 1, 20. 1, 20. 0. 1 e 20. 0. 2 in quanto essi sono tra loro connessi.

Si tratta di articoli che noi proponiamo come sostitutivi nei confronti del metodo, riaffermato nel decreto, degli sgravi fiscali degli oneri sociali. Noi abbiamo criticato il sistema degli sgravi degli oneri sociali,

perciò riteniamo di proporre con questi articoli sostitutivi un altro modo di intervento più idoneo a risolvere i problemi aperti nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord.

Con gli emendamenti nn. 18. 1 e 18. 0. 1 indichiamo un'alternativa, a nostro parere valida, che è rappresentata dall'intervento pubblico attraverso la costituzione di un fondo straordinario di dotazione per l'intervento pubblico nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-nord.

Gli altri emendamenti che ho indicato, nn. 19. 1, 20. 1, 20. 0. 1, 20. 0. 2, rappresentano le logiche conseguenze di quanto affermato per gli emendamenti nn. 18. 1 e 18. 0. 1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento n. 18. 1.

L O G I U D I C E , *relatore*. La Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo n. 18. 1, presentato dal senatore Valori e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pertanto sono preclusi gli emendamenti nn. 18. 0. 1, 19. 1, 20. 1, 20. 0. 1 e 20. 0. 2. Passiamo all'emendamento n. 18. 0. 2, presentato dai senatori Samaritani, Vignolo, Aimoni, Bonazzola Ruhl Valeria, Pirastu, Fermariello e Abbiati Greco Casotti Dolores. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

« Con decorrenza dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968, il pagamento dei contributi alla Cassa unica degli assegni familiari, di cui alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modifiche, verrà effettuato sulla base dell'intera retribuzione lorda, corrisposta dal datore di lavoro a ciascun dipendente.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dal datore di lavoro, in base alla tabella *A*), lettera *B*), punto *b*) e tabella *B*) lettera *B*) della legge n. 1038, è ridotta al 12,50 per cento della retribuzione lorda.

Per le aziende artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, per quelle commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per quelle cooperative iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, l'ammontare del contributo si applica ai quattro quinti della retribuzione lorda.

Per le aziende artigiane e cooperative di cui al comma precedente, operanti nei settori metalmeccanico e del legno, l'ammontare del contributo è dovuto sui due terzi della retribuzione lorda.

Per le aziende artigiane e le cooperative del settore edile, l'ammontare del contributo per gli assegni familiari è dovuto sulla metà della retribuzione lorda ».

18. 0. 2

P R E S I D E N T E . Il senatore Samaritani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S A M A R I T A N I . Signor Presidente, il nostro emendamento consiste in un articolo aggiuntivo all'articolo 18. Debbo premettere all'illustrazione che esso non prevede l'assunzione da parte dello Stato, nè dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, di alcun onere di spesa per sgravio contributivo previdenziale; stabilisce invece la abolizione dei massimali in materia di assegni familiari, che costituiscono un residuo anacronistico nel nostro sistema previdenziale, in contrasto con gli stessi principi mutualistici.

La nostra proposta certamente non costituisce una novità, ma tende finalmente

a dare una soluzione ad un problema che sembrava essere risolto fin dal 1961 con la legge del 17 ottobre, n. 1038, la quale aboliva i massimali contributivi in materia di assegni familiari e lasciava un periodo provvisorio, detto di sistemazione, fino al primo luglio del 1964.

Da allora abbiamo avuto una seconda proroga, fino al 30 giugno 1965; poi è stata richiesta dal Governo una terza proroga, fino al 31 marzo 1966. È arrivata una quarta proroga, poi una quinta, una sesta ed una settima, per cui abbiamo la nuova scadenza al 31 dicembre 1970, introdotta nella famosa legge del pensionamento a fine della precedente legislatura. Sono quindi passati sette anni e in tale periodo abbiamo avuto sette proroghe!

Le motivazioni addotte dal Governo sono state diverse: si doveva studiare la complessa materia per giungere ad una soluzione; poi ci si richiamava alla congiuntura economica, sia quando era in fase di discesa, sia allorchè era in fase di ascesa.

Il fatto è che la pressione delle grandi aziende, sia private che pubbliche, ha impedito che si giungesse finalmente all'abolizione del massimale. Il contrasto sulla questione dura da anni e ci siamo sempre trovati di fronte a dei Governi attestati sopra una linea di difesa delle grandi concentrazioni produttive e finanziarie. Che cosa provoca il mantenimento del massimale? Innanzitutto una ingiusta ripartizione dell'onere previdenziale in proporzione inversa alla dimensione aziendale. La conseguenza è che si stabilisce una sperequazione contributiva a danno delle aziende artigiane, commerciali e cooperative e, più in generale, della piccola e della media impresa, cosicchè oltre le difficoltà determinate dal dominio del meccanismo di sviluppo da parte delle grandi concentrazioni produttive, l'artigianato, le cooperative le piccole e le medie imprese trovano un altro elemento, nella ripartizione dell'onere previdenziale, che contrasta il loro sviluppo.

Tutto ciò non ha ripercussioni soltanto sui costi produttivi, bensì anche sugli investimenti: e si ponga attenzione al fatto che ci troviamo di fronte a un tessuto aziendale, che costituisce la sede ove trova occupazione la stragrande maggioranza della nostra popolazione attiva nel settore industriale.

È noto che le imprese con oltre 500 dipendenti occupano soltanto un milione e mezzo di lavoratori, mentre quelle che hanno fino a 100 dipendenti occupano un milione e 700 mila lavoratori e l'artigianato impegna addirittura 3 milioni di unità lavorative.

Liberare queste piccole e medie aziende, oltre evidentemente quelle dell'artigianato, del massimale significa non solo perequare la contribuzione previdenziale, ma anche stimolarle allo sviluppo, determinare un aumento dell'occupazione, per cui l'abolizione che noi proponiamo non esula dallo obiettivo dell'aumento dell'occupazione.

Si afferma poi che le misure contenute nel decreto servono a stimolare settori produttivi in rallentamento e a determinare uno sviluppo delle zone sottosviluppate, specie quelle del Mezzogiorno. Ebbene, il mantenimento del massimale alimenta squilibri tra diversi settori produttivi e tra zone arretrate e zone sviluppate. Questo è noto e non è una mia personale affermazione, bensì degli attuari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i quali, dopo un attento studio, hanno determinato i riflessi dell'abolizione dei massimali: nell'Italia settentrionale si avrebbe un aumento dell'onere per le industrie chimiche, meccaniche, poligrafiche e metallurgiche e un alleggerimento per le industrie del legno, del vestiario, delle pelli, di quelle estrattive, dell'industria tessile e dell'edilizia. Nel Mezzogiorno e nelle Isole si avrebbe una notevole diminuzione del carico complessivo contributivo e nell'Italia centrale una diminuzione in quantità più lieve. Trarrebbe vantaggio particolarmente l'industria leggera, nonchè le zone depresse.

Dovrebbe in ultima analisi verificarsi un travaso dalle grandi industrie, per le quali pagare in base al massimale costituisce un esonero contributivo per la parte ecce-

dente, a favore invece delle piccole e medie industrie. Non è chi non veda che con l'abolizione del massimale ci si muove verso obiettivi che, a parole, tutti affermano di voler conseguire, ma che, mantenendo gli indirizzi che si sono voluti esprimere nel decreto, si contestano.

A questo punto credo che insorga il Ministro del lavoro, onorevole Bosco, per affermare che l'abolizione del massimale è contestata anche dalle aziende a partecipazione statale. Sono esse veramente che si sono fatte portavoce della grande impresa; però ci sono altri modi per provocare la loro espansione e la scorsa settimana qui abbiamo votato una legge che aumentava il fondo di dotazione dell'ENI. Sono queste aziende a partecipazione statale che debbono essere richiamate alla loro funzione, cioè quella di contribuire, e non di porre ostacoli, al processo di perequazione contributiva e di riequilibrio economico. Si dice che nei Paesi della Comunità economica europea permangono massimali nel campo previdenziale, ma essi non sono al livello di 2.500 lire, quali noi li abbiamo, ma sono molto più alti e superano il nostro salario medio nazionale, avvicinandosi al salario reale percepito dagli operai. Inoltre, si deve tener conto che la struttura economica e produttiva industriale tedesca e francese è differente assai dalla nostra, perchè lì non hanno rilevanza, come, invece, avviene da noi, l'artigianato, la piccola e media industria.

Il nostro articolo aggiuntivo, accanto all'abolizione del massimale, prevede poi la riduzione dell'aliquota di contribuzione e la porta dal 17,5 per cento al 12,5 per cento. Per gli artigiani, i commercianti, le cooperative questo 12,5 per cento non si deve applicare alla retribuzione lorda complessiva di ciascun dipendente, bensì ai quattro quinti della retribuzione lorda.

Il nostro articolo aggiuntivo, per quanto esposto, rappresenta una scelta qualificante che noi affidiamo alla decisione del Senato, con l'auspicio di trovare nella comprensione e nella sensibilità politica dei colleghi una convergenza di voti al fine di introdurre l'emendamento stesso nel decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* L O G I U D I C E , *relatore*. Signor Presidente, io sono contrario, ma se dovessi motivare questa mia posizione andrei troppo lontano. Dico soltanto che questa è un'altra legge.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro delle finanze*. Noi abbiamo ascoltato con molta attenzione le considerazioni che sono state esposte; però riteniamo che questa materia non debba costituire oggetto di decisione nella sede di questo disegno di legge, bensì nella sede più opportuna, quando avremo modo di approfondire l'insieme di tutti questi problemi e di adottare le decisioni più adeguate. Anzi, senatore Samaritani, noi le saremmo grati se non volesse insistere sulla votazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Samaritani, insiste sull'emendamento?

S A M A R I T A N I . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 18. 0. 2, presentato dal senatore Samaritani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Essendo esaurito l'esame degli emendamenti agli articoli del decreto-legge, metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi del disegno di legge.

ATTAGUILE, *Segretario*:

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

La somma di lire 60 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1968, lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1969 e lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1970.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per far fronte alla spesa di cui al precedente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968, 1969 e 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto rispettivamente di lire 20 miliardi, 20 miliardi e 20 miliardi. Per gli anni 1968 e 1969 il mutuo comprenderà, oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi agli stessi esercizi.

I mutui di cui al precedente comma da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1968, 1969 e 1970, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 4.

Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto, ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro del tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità di cui sopra in base alle direttive del CIPE:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati a imprese industriali o loro consorzi, destinati alla esecuzione di progetti di ricerca;

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento — dei progetti di ricerca sottoposti da imprese industriali e di ricerca e loro consorzi, disciplinati da convenzioni o contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono trasmessi dagli interessati all'IMI, che li sottopone all'approvazione definitiva del CIPE.

La segreteria del CIPE provvede a dare tempestiva comunicazione delle richieste, trasmesse dall'IMI, al Ministro incaricato della ricerca scientifica, che partecipa di diritto alle riunioni dello stesso CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo.

In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.

Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.

Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Valori, Li Vigni, Di Prisco, Filippa e Naldini. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È istituito presso la Presidenza del Consigilo un fondo di dotazione di 100 miliardi per la ricerca scientifica e tecnologica. La gestione del Fondo è affidata ad un comitato composto da due rappresentanti designati dal CNR, da due rappresentanti designati dal CNEN, e da due rappresentanti designati dal Ministro delle partecipazioni statali, sotto la presidenza del Ministro per la ricerca scientifica.

Il Fondo è destinato a finanziare progetti di ricerca tecnologica, realizzati attraverso l'intervento delle industrie a partecipazione statale e di altri organismi pubblici, per finalità che abbiano carattere pubblico di primaria importanza.

Dei risultati delle ricerche sarà redatto un rendiconto specifico allegato alla relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento.

Per la copertura della spesa derivante dal presente articolo il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere negli anni 1968 e 1969 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 100 miliardi.

I suddetti certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonchè dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli esercizi finanziari 1968 e 1969 le occorrenti variazioni di bilancio ».

4. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Filippa ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I L I P P A . L'emendamento sostitutivo che noi proponiamo si pone non solo l'obiettivo — come ha riconosciuto l'onorevole Ministro — di cambiare la sede del fondo, ma anche quello di cambiare la direzione e l'utilizzo della ricerca nel nostro Paese. In sostanza, cioè, con questo emendamento noi proponiamo di attuare strumenti che garantiscano la realizzazione di finalità pubbliche, che permettano cioè al potere pubblico di regolare e dirigere tutto il settore della ricerca nel nostro Paese.

Del resto questo emendamento non ha bisogno di molte spiegazioni perchè si iscri-

ve nella battaglia che i nostri Gruppi parlamentari hanno condotto da sempre su questo problema, sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi degli stanziamenti per la ricerca sia per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della direzione e dell'utilizzo. In particolare, come faceva osservare ieri il senatore Valori, in questo momento i legami tra la ricerca e l'applicazione tecnologica si sono fatti assai stretti e la ricerca, come è stato detto, sta diventando un prodotto di carattere industriale e di conseguenza il fattore decisivo dell'attività umana dei nostri tempi. Vorrei ancora ricordare che in questo periodo alcuni grandi gruppi industriali privati hanno mostrato una diversa attenzione allo sviluppo della ricerca e, a differenza del passato, pare ricerchino anche un altro tipo di rapporto con lo Stato.

In coerenza quindi con tutta la nostra battaglia ed anche in riferimento a questi fatti nuovi che emergono e di cui ho fatto cenno noi proponiamo questo emendamento sostitutivo, partendo dallo stanziamento del disegno di legge governativo. Certo, partendo dalla cifra e dallo stanziamento del disegno di legge governativo noi non chiudiamo con questo il discorso sui limiti finanziari e sull'arretratezza della ricerca nel nostro Paese, limiti e arretratezza che ci pongono ai gradini più bassi della scala delle Nazioni sviluppate. Ma, dicevo, prendiamo come punto di partenza lo stanziamento dell'articolo 4, proponendo una diversa utilizzazione qualitativa e una diversa direzione. Il tutto per permettere l'avvio di un organico progetto di investimenti nella ricerca realizzati per il tramite dell'industria pubblica, tali cioè da costituire l'anticipazione coerente di una nuova politica della ricerca con nuovi indirizzi e con nuove scelte di qualità. Dobbiamo aggiungere che una posizione di predominio del potere pubblico nella ricerca non è di per se stessa risolutiva, ma crediamo che debba rappresentare e rappresenti la base indispensabile. Noi riteniamo — e la situazione e la storia di questi ultimi tempi lo dimostrano — che l'unico modo di organizzare la ricerca secondo una scelta di civiltà risieda nell'acquisizione da parte del potere pubblico della capacità e della forza per dirigerla e regolarla. Ecco perchè noi proponiamo un fondo di dotazione amministrato dai rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio nazionale dell'energia nucleare, del Ministero delle partecipazioni statali e con la presidenza del Ministro della ricerca scientifica sotto il controllo e sotto la responsabilità del Parlamento; cioè in sostanza proponiamo una struttura che veda potere politico ed espressione della scienza e della tecnica con una funzione deliberativa e operativa nello stabilire l'indirizzo della ricerca e della sua utilizzazione.

Aggiungiamo che non voler dare l'avvio ad un tipo di riforma come quello che noi proponiamo significa voler continuare, malgrado l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni, in un indirizzo che rende impossibile una programmazione dello sviluppo economico che sia veramente misurato agli interessi della collettività; significa, cioè, voler continuare a rendere permanente l'attuale tipo di sottomissione a scelte esterne, alle scelte cioè che ci provengono dai grandi gruppi del capitale monopolistico per lo più internazionali.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 4 anche in Commissione ha suscitato riserve e perplessità, non soltanto nei settori delle opposizioni, per la verità, ma anche nei settori della maggioranza. E se io non sono male informato — non ero presente nè alla replica del relatore nè all'intervento del collega Martinelli — anche il relatore e il collega Martinelli hanno in fondo sostanzialmente prospettato che si tratta di una materia che a loro avviso deve essere rivista e riesaminata. Non è possibile, sostiene la maggioranza, farlo in questa sede perchè, avendo la Camera nel momento stesso che ha proceduto alla conversione del decreto-legge aggiunto norme sostanziali che hanno una di-

versa decorrenza di quelle comprese nell'articolo 1, modificare una norma sostanziale significherebbe rimettere in discussione i termini costituzionali della conversione del decreto-legge.

Ma io vorrei richiamare l'attenzione del Senato su un fatto che a me appare strano e paradossale: se è vero, cioè, che la ricerca tecnologica ed applicata ha una sempre più diretta connessione con lo sviluppo produttivo, appare irrazionale che per superare il divario tecnologico si ricorra solo alla spesa pubblica, da utilizzare non solo per organismi pubblici o parapubblici, ma anche per organismi e imprese private, ponendo per l'IMI, qualora la ricerca abbia esito positivo, la sola condizione del rimborso della spesa. Il che significa porre l'impresa privata nella condizione, in ogni caso, di non correre alcun rischio, proprio per il superamento del divario tecnologico.

I vantaggi preferenziali resterebbero all'impresa, la quale tutt'al più rimborserebbe l'IMI, in caso di risultati positivi, della spesa sostenuta nella ricerca. In caso poi di risultati non positivi (e chi decide del risultato non positivo non lo si sa), all'IMI andrebbero gli studi compiuti e le ricerche eseguite! Il che prospetta una configurazione strana dell'IMI. Mi pare che questa stessa terminologia abbia usato il collega Martinelli parlando di orizzonti strani per la funzione dell'Istituto mobiliare italiano.

Non vi è dubbio (e tutti sono concordi nella valutazione) che oggi sussistono disponibilità, liquidità e risorse da utilizzare. Si parla di un dirottamento degli investimenti in territorio non nazionale. La domanda allora che sorge legittima è se in uno strumento congiunturale (ma in realtà non si tratta solo di uno strumento congiunturale, ma di provvedimento a lungo termine che è l'inizio o dovrebbe essere l'inizio di una politica economica permanente nei confronti dello sviluppo della ricerca tecnologica), in queste condizioni, si debba far ricorso solo alla spesa pubblica o se non sia venuto il momento di porre condizioni di vincolo a imprese private di determinate dimensioni, di destinazione di parte degli utili alla ricerca tecnologica.

La spesa pubblica deve essere indirizzata sostanzialmente a potenziare la ricerca tecnologica per le imprese pubblice e per organismi pubblici. Ma, se la spesa pubblica elimina il rischio dell'impresa privata, è chiaro che si pone l'impresa privata in condizioni di vantaggio differenziale che essa non può e non deve avere.

Debbo poi aggiungere due altre considerazioni. Se si legge attentamente il testo dell'articolo 4, si può rilevare che l'IMI addirittura dà contributi non alle imprese per le ricerche da svolgere nell'impresa stessa, ma a società di ricerca costituite o che si costituiranno per fare ricerche. Il che, a mio avviso, è paradossale. Perchè si deve costituire, ad esempio, una società che sviluppi una ricerca tecnologica che debba servire alla FIAT? Non possono essere compiute queste ricerche nell'interno stesso della FIAT? La FIAT, come l'IRI, ha già queste possibilità senza bisogno di alcuna società di ricerca.

All'estero — ed io l'ho ricordato in Commissione — in realtà a queste società di ricerca si ricorre non tanto per sviluppare la ricerca tecnologica, ma puramente e semplicemente per organizzare evasioni fiscali. Tutte le imprese private che vogliono veramente sviluppare la ricerca tecnologica la sviluppano già nel loro interno. Natta, premio Nobel, ha sviluppato tutto un insieme di ricerche applicate all'interno di un organismo produttivo. D'altra parte, a mio avviso, è anche tecnicamente errato costituire società di ricerca tecnologica. Se tali società si costituiscono, la loro costituzione risponde a immediate esigenze produttive di determinati settori, talora di particolari rami e specializzazioni di un ramo del settore produttivo. È chiaro che, una volta sviluppato un tipo di ricerca tecnologica, se i risultati falliscono la società di ricerca non saprebbe come continuare la sua attività. Per questo tutte le ricerche tecnologiche, a mio avviso, devono essere compiute là dove già si sviluppa il processo produttivo, o laddove, in connessione con la ricerca fondamentale, vi è una pluralità di sbocchi di ricerca tecnologica. La costituzione di società di ricerca è, dal punto di

vista politico-economico e dal punto di vista tecnico, un errore.

La seconda considerazione può apparire formale. Ma forse non si tratta solo di forma. Io non capisco il senso letterale, ad esempio, del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 4, là dove è detto: « sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, » (espressione molto vaga: l'ENI, è un ente pubblico economico? Le aziende a partecipazione statale sono enti pubblici economici?) « da imprese industriali o loro consorzi ». Pertanto, si tratta di società che devono essere costituite da questi tre elementi ovvero si tratta di società che possono essere costituite o soltanto da enti pubblici economici o soltanto da imprese industriali? E l'espressione « loro consorzi » è riferita alle imprese industriali, agli enti pubblici economici o a questi e a quelle?

Se poi si legge la fine dell'articolo, si nota che la parola « industriali » sparisce al penultimo comma, dove è scritto: « ... le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese e loro consorzi ».

Che cosa propongono i compagni del PSIUP? Propongono — non voglio entrare in tutto il merito della questione — che la spesa pubblica per la ricerca tecnologica sia impostata per organismi pubblici, cioè, praticamente, per le imprese a partecipazione statale. Si potrà discutere se vi deve provvedere la Presidenza del Consiglio, il Ministero della ricerca o il Ministero delle partecipazioni statali; però è affermato un principio che non può non essere condiviso. In ogni caso, è necessario che la maggioranza si renda conto che, se per ragioni politiche essa non può accogliere alcun emendamento in questa sede, il problema posto dall'articolo 4 deve essere riesaminato dal Parlamento per un duplice ordine di considerazioni: da un lato, è in discussione presso il Senato il disegno di legge per la costituzione del Ministero della ricerca scientifica, che pone gravi problemi sul rapporto tra ricerca scientifica e Università; dall'altro è in discussione presso il Senato il disegno di legge n. 181, che prevede un fondo di 100 milioni di dollari per l'acquisto di strumenti e di attrezzature destinati alla ricerca scientifica e a quella tecnologica.

Se io non vado errato, il fondo dei 100 milioni di dollari non esclude a priori le università, mentre le università e gli istituti di ricerca sono esclusi dal testo in discussione.

Noi abbiamo — almeno per quanto a me consta — in alcune università italiane centri di ricerca tecnologica in atto, sorti, tra l'altro, su richiesta di aziende industriali, pubbliche o private. Che facciamo di questi centri: scompaiono o si trasformano in società di ricerca scientifica per continuare la loro attività?

Il problema va attentamente riesaminato e con estrema sollecitudine, perchè, onorevole Ministro, se si sostiene la tesi dell'incentivo ai fini congiunturali non si può escludere la tesi del vincolo. La politica economica non può essere solo fatta di incentivi. È vero o non è vero che oggi vi sono gruppi economici che presentano utili ingenti? È vero o non è vero che questi utili in parte non vengono reinvestiti ed in parte vanno investiti altrove? Perchè, allora, non affrontare il problema della destinazione di parte degli utili alla ricerca tecnologica? Perchè mai si deve sempre ricorrere alla spesa pubblica per superare l'arretratezza tecnologica dell'impresa privata? È lecito pensare di far diventare competitive le imprese private puramente e semplicemente con la spesa pubblica?

Onorevoli colleghi, io ho preso la parola per dichiarare, a nome del Gruppo del Partito comunista, che noi voteremo a favore dell'emendamento proposto dai compagni del PSIUP e per invitare il Governo e maggioranza ad affermare, nelle loro repliche, che questo problema non potrà non essere rapidamente riesaminato e rivisto attraverso una sostanziale modificazione della norma che oggi la maggioranza accetterà.

N E N C I O N I Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Questo emendamento e l'articolo 4 del decreto-legge avevano formato oggetto da parte nostra di esame ne-

gli interventi che abbiamo avuto l'onore di fare. Sembra però che queste discussioni siano assolutamente inutili, perchè i Ministri competenti, nella replica, non solo non hanno tenuto conto dei suggerimenti — e questo è un loro diritto, non dico un loro dovere —, ma non hanno dato alcuna spiegazione sull'impostazione negativa che avevamo fatto circa la modifica, che è stata proposta nell'altro ramo del Parlamento, dello stesso articolo 4.

Pertanto, per chi discutiamo? A chi facciamo le nostre osservazioni se quanto dichiariamo — parlo almeno per quanto riguarda la nostra parte — non viene minimamente preso in considerazione, anche per dare delle spiegazioni che i Ministri avrebbero potuto fornirci onde convincerci della esattezza delle loro impostazione e della fallacia delle nostre?

L'emendamento in discussione risponde alle osservazioni che noi avevamo fatto in merito all'articolo 4 del decreto ed io dichiaro, a nome del mio Gruppo, che voteremo a favore di questo emendamento.

Le ragioni le avevamo già espresse nell'intervento precedente e voglio soprattutto richiamare all'attenzione osservazioni nuove emerse da questa discussione. Le perplessità, onorevoli colleghi, non sorgono per quanto riguarda le finalità di questo fondo di dotazione previsto dall'articolo 4, ma per quanto concerne gli strumenti: l'IMI erogerà 100 miliardi in conformità alle direttive date dal CIPE, sia — si dice — sotto forma di partecipazione, sia sotto forma di finanziamento. Ora, a parte il fatto che non è chiaro l'articolo in esame nel suo contenuto; non si sa cosa significhi « partecipazione »; comunque questo termine, che è generico, propone alcuni interrogativi. Se, come si tende ad accreditare, significa che l'IMI potrà partecipare a società — ed è questo che avevo chiesto al Governo — già esistenti o da costituire per l'attuazione di programmi di ricerca, i semplici dubbi e gli interrogativi diventano poi oltremodo gravi. Infatti cosa significa questo? Significa che l'IMI snatura la sua funzione, snatura la sua azione e gli obiettivi che deve raggiungere per la legge istitutiva e partecipa a società che vengono costituite con il fine della ricerca, dando luogo alla proliferazione di tali società che attingono a questo fondo di 100 miliardi, quando è logico — e l'esperienza del mondo ha insegnato e insegna, come deve insegnare — che la ricerca non può che essere attuata sotto la spinta non generica di un'esigenza tecnologica di ricerca o per raggiungere un certo livello tecnologico e che la ricerca trova una spinta in necessità, anche di carattere aziendale, sia per le aziende pubbliche, sia per le aziende private, di raggiungere determinati obiettivi industriali e di coprire determinati mercati e comunque di far fronte a determinate esigenze.

È assurda pertanto la concezione di una partecipazione dell'IMI a società esistenti; e completamente assurda è poi la partecipazione dell'IMI a nuove formazioni aventi lo scopo della ricerca, al di fuori di un quadro di concreta produttività delle aziende stesse.

Noi poi siamo contrari a tale tipo di partecipazione proprio per ragioni di principio, perchè porterebbe a un debito e di fatto all'incontrollabile allargamento dell'intervento pubblico. Inoltre siamo contrari per ragioni di carattere pratico nonchè giuridico, anche perchè ogni ricerca è per sua natura aleatoria: è aleatoria nella realtà economica; e l'IMI dovrebbe partecipare a questa alea, all'alea naturalmente di tutte le aziende che, attraverso un cospicuo settore diretto alla ricerca, perseguono degli interessi, perseguono dei fini di lucro propri delle aziende e attraverso il fine di lucro tendono all'allargamento dell'orizzonte economico?

Qui l'ente pubblico, che ha delle finalità particolari, finalità di finanziamento e di incentivo, dovrebbe correre l'alea attraverso i propri capitali, non finanziando società esistenti, ma partecipando, cosa che è ben diversa, a società esistenti e, cosa più negativa ancora, partecipando alla costituzione di nuovi enti, di società commerciali o industriali dirette alla ricerca?

Io mi ero permesso di proporre questo interrogativo nel mio intervento, ma esso non ha trovato nessuna eco nella replica dei Ministri. Allora domando: come può un ente finanziario di diritto pubblico correre

in proprio i rischi della ricerca industriale? Almeno questa sembra la concezione, la portata della norma. E sulla base di quali competenze può decidere di partecipare in proprio ad imprese di tale genere? Qual è la fonte di determinazione della volontà della partecipazione ad imprese dirette alla ricerca, di correre determinate alee? E inoltre, per quanto riguarda l'utilizzazione di eventuali frutti della ricerca, quale ruolo può svolgere l'Istituto mobiliare?

Tutto questo, onorevoli colleghi, non può sfuggire alla nostra responsabile valutazione nel momento in cui, e noi accettiamo il principio, viene stanziato un cospicuo fondo per la ricerca. Noi potremmo anche essere critici di fronte al sistema proposto dall'emendamento presentato dai colleghi del PSIUP, però le perplessità che ci crea il fatto di andare verso la creazione di un fondo diretto alla ricerca presso la Presidenza del Consiglio, verso la gestione da parte di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono veramente inferiori alle perplessità che abbiamo di fronte alla lettera, allo spirito, al contenuto, alla pratica applicazione del sistema del marchingegno proposto dalla norma che è stata approvata nell'altro ramo del Parlamento a modificazione dell'articolo 4.

D'altra parte queste perplessità che ci inducono a pronunciarci in senso contrario alla norma approvata nell'altro ramo del Parlamento ci pongono anche altri precisi interrogativi, anche questi già proposti e lasciati nel silenzio dalle responsabili, brillanti valutazioni, sia pure brevi, del ministro Colombo che non ha indubbiamente ascoltato i nostri interventi ed ha ritenuto preminente nel quadro generale la conversione del decreto-legge piuttosto che porsi insieme a noi questi problemi.

Ora, noi ci rendiamo conto, onorevole Ministro, della necessitàà che questo provvedimento di urgenza venga convertito nei termini costituzionali, ma ciò non ci può esimere dal compiere fino in fondo il nostro dovere, specialmente di fronte a vari, precisi problemi. Uno dei problemi che a mio avviso aveva fatto insorgere maggiori perplessità era questo riguardante l'articolo 4, nella forma e nel contenuto che ci è stato offerto dall'altro ramo del Parlamento. A nostro avviso, l'unica forma valida, a parte il sistema proposto dal PSIUP, che noi accettiamo, rimane quella dei finanziamenti. Anche qui però bisogna trovare forme valide di intervento e lo strumento idoneo (l'avevamo proposto, ma non è stato nè respinto nè valutato favorevolmente o negativamente) era quello dei contratti di ricerca positivamente sperimentati all'estero in molti mercati. In pratica l'IMI, sulla base delle direttive del CIPE riguardanti l'orientamento generale seguito dallo specifico esame dei singoli progetti da parte di un organo tecnico industriale, come potrebbe essere quello previsto dal disegno di legge istitutivo del Ministero della ricerca scientifica, potrebbe fungere da banchiere rifuggendo però dalla filosofia della funzione di banca, praticando cioè una filosofia diversa da quella del tradizionale banchiere. Questa potrebbe essere una delle soluzioni; i contratti di ricerca sono in sostanza lo strumento valido e sperimentato che ha dato dei frutti positivi all'estero. Infatti noi siamo di fronte ad un divario tecnologico proprio perchè non abbiamo voluto seguire a tempo opportuno i sistemi già sperimentati altrove e siamo sempre ricorsi, e sicuramente ancora lo faremo, alle forme deteriori di finanziamento, fino a trovare questo strumento di partecipazione di un ente come l'IMI, partecipazione a imprese esistenti e ad imprese che vengono create con il fine precipuo della ricerca enucleata dalla linea della funzione specifica, diretta alla creazione industriale.

Siamo veramente al di fuori, con la norma in esame, dell'esperienza all'estero; siamo al di fuori del quadro giuridico previsto dal nostro ordinamento, siamo al di fuori dei risultati positivi che sono stati raggiunti attraverso vari sistemi. Il sistema proposto dal PSIUP mi sembra che sia molto più valido ed accettabile che non quello proposto dal decreto-legge e dalla modifica all'articolo 4 proposta nell'altro ramo del Parlamento. Pertanto, noi sempre in attesa di quelle spiegazioni che era doveroso darci, siamo favorevoli all'emendamento in esame. Grazie, Presidente.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* L O G I U D I C E , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che dei colleghi che hanno parlato certamente il collega Fortunati ed il collega Nencioni non hanno avuto la possibilità di ascoltare la mia replica, perchè se l'avessero fatto si sarebbero resi conto che le osservazioni che in Commissione prima, e in Aula poi, sono state fatte, erano state tenute presenti dal relatore.

In sostanza, che cosa ebbi a dire? Che questa parte della legge aveva suscitato in Commissione e in Aula perplessità e poi osservazioni che meritavano di essere ulteriormente approfondite. E concludevo dicendo: data la necessità di approvare rapidamente la legge, io credo che sia possibile... (*Interruzione del senatore Valori*). Senatore Valori, non si spazientisca, non ho ancora finito.

V A L O R I . Io non accetto che si dica...

L O G I U D I C E , *relatore*. Ma il fatto che lei non l'accetti non vuol dire che non mi debba consentire di finire. Abbia un po' di pazienza! (*Replica del senatore Valori*). Io ribadisco il mio punto di vista...

V A L O R I . ...che il disegno di legge non è modificabile: è una offesa al Senato!

P R E S I D E N T E . Senatore Valori, lasci parlare il relatore.

L O G I U D I C E , *relatore*. Abbia la bontà di lasciarmi finire, senatore Valori.

Avevo detto, dunque, che ritenevo opportuno approvare la legge. Ma nel momento in cui affermavo questo, riconoscevo la validità di alcune osservazioni e, in modo particolare, di quelle sollevate dal collega Fortunati in ordine alla lettera *a*) del secondo comma e dal collega Martinelli in ordine alla lettera *c*) del secondo comma. Aggiungevo che, avendo il Senato l'occasione e la possibilità di ritornare presto sull'argomento a proposito della legge per l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e della legge n. 181, si potevano in quella sede approfondire questi argomenti... (*Interruzione del senatore Albarello. Richiami del Presidente*).

Senatore Albarello, non si inalberi! (*Ilarità*). Non ho detto che si tratta di una cosa sbagliata; ho detto che sono argomenti che meritano di essere approfonditi. Io non do per buoni in partenza gli argomenti di critica anche perchè, aggiungo subito, le obiezioni del senatore Fortunati allora riguardavano non la strutturazione di tutto il sistema, bensì un singolo punto, quello di cui alla lettera *a*), così come le osservazioni del senatore Martinelli riguardavano non la strutturazione del sistema, bensì la lettera *c*). Quindi ribadisco questo punto di vista.

Aggiungo che mi pare che si commetta un errore di ottica. In altre parole, si incentra tutto l'interesse sull'IMI, trascurando il fatto che le decisioni definitive vanno attribuite alla competenza del CIPE in collaborazione con il Ministero della ricerca scientifica.

Vorrei richiamare, onorevoli colleghi, la vostra attenzione sul terzo comma dell'articolo, il quale tassativamente prescrive che non soltanto i programmi, ma « i progetti e le singole proposte esecutive, con l'indicazione delle forme di utilizzazione... » saranno sottoposti per l'approvazione definitiva al CIPE. Ciò significa che in ultima analisi l'IMI ha una potestà istruttoria e che il merito della questione sarà determinato nell'ambito del CIPE, e quindi

nel quadro degli indirizzi di programmazione generale anche nel settore della ricerca scientifica.

Aggiungo ancora che le preoccupazioni di cui si faceva portavoce poco fa anche il collega Nencioni a proposito del contratto tipo hanno una validità; ma nulla esclude, senatore Nencioni, che al contratto tipo si arrivi. Anzi, sono in condizione di dire che l'apposito ufficio del Ministero della ricerca scientifica sta proprio studiando l'elaborazione...

B E R T O L I . Ma il Ministero della ricerca scientifica non esiste!

L O G I U D I C E , *relatore*. Ho detto che gli uffici preposti al settore stanno studiando l'elaborazione di un contratto tipo, a somiglianza di quanto si fa nei Paesi anglosassoni e in altri Paesi occidentali.

Con queste osservazioni, onorevoli colleghi, credo che si possa approvare il testo dell'articolo così com'è, con la riserva dell'approfondimento di alcuni aspetti dei problemi che qui sono emersi e che mi pare doveroso approfondire presto in sede di esame della legge per l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio e della programmazione economica ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica*. Onorevole Presidente, vi sono vari punti che differenziano le posizioni politiche in quest'Aula. Anzitutto l'emendamento presentato dal Partito socialista di unità proletaria estende la portata del provvedimento dalla ricerca applicata alla ricerca scientifica in genere. Noi abbiamo lasciato questa parte agli organi ai quali preminentemente è affidato questo compito, questa responsabilità, con finanizamenti propri. Il compito di quest'articolo è quello di favorire la ricerca applicata, e vorremmo che tutti gli sforzi venissero concentrati in questo settore. Tutto il nostro apparato industriale e anche la stessa agricoltura hanno bisogno, necessità di vedere estesa l'applicazione delle moderne tecnologie; ed è a questo fine che vogliamo concentrare questi mezzi. Esistono altri problemi, si vedranno in altra sede: c'è il problema degli organi, in quale sede? Presidenza del Consiglio, con questo comitato, oppure Comitato della programmazione (scelte le finalità che sono quelle che ho detto)? Ci è sembrato che fosse opportuno di concentrarle nel Comitato della programmazione perchè ha le finalità del coordinamento generale sul piano economico. Il richiamo al Ministro della ricerca scientifica porta naturalmente la possibilità di coordinare le scelte anche attraverso la consultazione degli organi che hanno una preminente responsabilità in materia di ricerca scientifica: vedi Consiglio delle ricerche, Comitato nucleare. Poi c'è il problema: solo gli enti pubblici o anche le imprese private o consorzi di imprese private? Noi riteniamo che dovendosi favorire l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica a tutto l'apparato industriale, in un sistema come il nostro, sia opportuno che questo avvenga attraverso gli uni e gli altri; naturalmente attraverso opportuni controlli. Si dice: come, in qual modo? Cioè con interventi, partecipazioni, finanziamenti? Io non trovo abnorme che ad esempio l'IMI possa avere una partecipazione in queste imprese. Lo statuto dell'IMI soprattutto dopo che abbiamo creato il fondo speciale per le imprese, di cui abbiamo rinnovato il finanziamento ancora con questa legge, può assumere delle partecipazioni persino in imprese private; tanto più e a priori può assumere partecipazioni in un'attività che ha delle finalità di carattere generale come questa, cioè la ricerca applicata.

Indubbiamente è una materia nuova; noi vi abbiamo pensato; la Camera ha anche apportato delle modifiche. Io sono convinto dell'utilità delle norme che abbiamo qui preparate, che l'altro ramo del Parlamento ha approvato e che io spero voglia approvare anche il Senato. Naturalmente non siamo chiusi in un rigido mantenimento, in una materia così nuova, delle norme che sono

così formulate; noi andiamo avanti, le sperimentiamo. Se per caso il Parlamento dovesse trovare che c'è qualcosa che in questo sistema non va faremo sempre in tempo a correggerla. (*Interruzione dall'estrema destra*). È per questo che io dico che in questa sede sono più convinto di questo testo che non delle proposte che sono state presentate ed è per questa ragione che io invito il Senato ad approvare il testo che è davanti a voi. Naturalmente, siccome l'esperienza può dimostrare che io abbia torto e che altri abbia ragione allora, in quel momento, lo vedremo e se necessario cercheremo di apportare le opportune modifiche. (*Interruzione del senatore Nencioni*). La conclusione sostanzialmente è questa: che io mantengo il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e sono contrario all'emendamento del Partito socialista di unità proletaria.

V A L O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L O R I . Signor Presidente, noi manteniamo il nostro emendamento e nel dichiarare che ad esso daremo voto favorevole, desidero solo aggiungere che ho apprezzato nella risposta del ministro Colombo un'affermazione molto importante: egli cioè non ritiene che questo provvedimento all'esame del Senato sia un provvedimento assolutamente immodificabile, perchè la mia reazione di poc'anzi, collega Lo Giudice, nasceva dall'interpretazione che, man mano che passano le ore, si tende a dare ai lavori della nostra Assemblea un andamento non conforme anche agli accordi e allo spirito con il quale li abbiamo presi in previsione della discussione di questa conversione in legge del decreto-legge.

Fu — e mi appello al Presidente dell'Assemblea — concordemente riconosciuta l'utilità di riunire il Senato nelle giornate di ieri e di oggi perchè potesse concludere i suoi lavori per tempo, affinchè esso fosse libero anche di introdurre (senza che pendesse sulla sua testa la scadenza del 30 ottobre) gli emendamenti utili e necessari al provvedimento in esame, in maniera che ci fosse tutto il tempo per poter portare eventualmente questi cambiamenti all'esame dell'altro ramo del Parlamento e quindi ottenere dalla Camera una votazione in proposito. E siccome la Camera, come tutti sanno, è convocata per la fine del mese, per il 28 o il 29, noi non siamo affatto sotto l'incubo di un testo intoccabile. Io posso accettare benissimo il tipo di argomentazioni — pur non condividendole — del ministro Colombo che dice: io sono convinto di questo testo. Ma la sola cosa che un Gruppo politico di questa Assemblea, un qualsiasi Gruppo credo non possa accettare è che si debba votare per forza un testo, quando non c'è scadenza che lo imponga: altrimenti i nostri lavori non avrebbero alcun senso.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Fabretti, Benedetti, Maris, Soliano, Cavalli, Gianquinto, Bonazzola Ruhl Valeria, Piovano, Bonatti, Brambilla, Vignolo, Valori, Di Prisco, Albarello, Raia, Argiroffi, Li Vigni, Pirastu, Abenante e Guanti hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 4. 1, tendente a sostituire l'articolo aggiuntivo n. 4 del disegno di legge di conversione, emendamento proposto dal senatore Valori e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatore contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albarello, Albertini, Alessandrini, Anderlini, Andò, Antonini, Arcudi, Arena, Argiroffi, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Baldini, Bargellini, Bartolomei, Battista, Bellisario, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Bermani, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettiol, Biaggi, Bisantis, Bisori, Boano, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Carucci, Cassano, Cassiani, Catellani, Cavalli, Celidonio, Cengarle, Cerami, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppola Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Crollalanza, Cuzari,

Dal Canton Maria Pia, Dalvit, D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marsanich, De Marzi, De Matteis, De Vito, De Zan, Dinaro, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, Donati,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferroni, Filippa, Finizzi, Florena, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Franza, Fusi,

Galante Garrone, Garavelli, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giraudo, Guanti,

Illuminati, Indelli,

Jannuzzi Onofrio, Jannuzzi Raffaele,

La Penna, La Rosa, Leone, Li Causi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari, Lucchi, Lugnano,

Macaggi, Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mannironi, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mazzarolli, Mazzoli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini, Morandi, Moranino, Morlino, Murmura,

Naldini, Nencioni, Noè,

Oliva, Orlandi, Orlando, Ossicini,

Palazzeschi, Papa, Pauselli, Pecoraro, Pegoraro, Pelizzo, Pella, Pellicanò, Perna, Perrino, Petrone, Picardi, Piccioni, Piccolo, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Ripamonti, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosa, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Sammartino, Santero, Scardaccione, Schietroma, Scipioni, Scoccimarro, Secchia, Segnana, Sema, Senese, Signorello, Smurra, Soliano, Spagnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauro, Tessitori, Tiberi, Togni, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu, Tropeano, Turchi,

Valori, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venanzi, Venturi Veronesi, Verzotto, Vignola, Vignolo, Volgger,

Zaccari, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zonca, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori·

Berlanda, Bonadies, Mancini, Morino, Segreto.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo n. 4. 1, presentato dal senatore Valori e da altri senatori:

Senatori votanti . . .	259
Maggioranza	130
Favorevoli	101
Contrari	158

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 5.

Tutte le operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo e tutti gli atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e contributo presente o futuro spettanti così all'Erario come agli Enti locali, fatta eccezione:

della imposta di bollo sulle cambiali, che è ridotta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228;

delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto Mobiliare Italiano godrà del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio.

Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili anche alle operazioni ed agli atti che dovranno essere effettuati dai soggetti finanziati ai sensi del precedente articolo.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Li Vigni, Valori, Di Prisco, Filippa, Naldini e Roia è stato presentato l'emendamento n. 5. 1 tendente a sopprimere l'articolo. Questo emendamento è precluso dalla votazione sull'emendamento n. 4. 1.

Metto pertanto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 6.

Per la copertura della spesa derivante dagli articoli 4 e 5 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere negli anni 1968 e 1969 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 100 miliardi.

I suddetti certificati di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonchè dagli interessi relativi per gli anni 1968 e 1969 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli esercizi finanziari 1968 e 1969 le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Li Vigni, Valori, Di Prisco, Naldini, Filippa e Masciale è stato presentato l'emendamento n. 6. 1 tendente a sopprimere l'articolo. Questo emendamento è precluso anch'esso dalla votazione sull'emendamento n. 4. 1.

Metto pertanto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 7.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'ulteriore importo di lire 450 miliardi a completamento della seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, con priorità per le opere già in fase di avanzata esecuzione, la cui produttività è legata al loro completamento.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo — spese in conto capitale —

del bilancio della stessa Azienda, in ragione di:

lire 110 miliardi nell'esercizio 1969;
lire 110 miliardi nell'esercizio 1970;
lire 130 miliardi nell'esercizio 1971;
lire 100 miliardi nell'esercizio 1972.

Per l'esecuzione delle costruzioni e delle opere di cui al primo comma si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 374.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è altresì autorizzata ad assumere ulteriori impegni fino alla concorrenza della somma di lire 200 miliardi per opere riguardanti la costruzione di nuovi collegamenti ferroviari anche non compresi nel piano decennale di cui al precedente primo comma, che all'atto della progettazione risultino effettivamente completabili nei limiti di tale copertura e che siano più urgenti in base ad una valutazione, da effettuarsi nelle sedi appropriate, delle condizioni attuali della rete ferroviaria nelle sue priorità soprattutto in relazione ad un accertamento delle situazioni di maggiore debolezza, nel quadro della programmazione e dei suoi obiettivi di riequilibrio territoriale.

I conseguenti pagamenti dovranno essere regolati in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda in ragione di:

lire 30 miliardi per l'esercizio 1969;
lire 50 miliardi per l'esercizio 1970;
lire 50 miliardi per l'esercizio 1971;
lire 50 miliardi per l'esercizio 1972;
lire 50 miliardi per l'esercizio 1973.

Per la più rapida realizzazione delle opere di cui al presente articolo, l'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato a costituire, con proprio decreto, le necessarie unità speciali occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, nell'ambito delle piante organiche dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numeri 7. 1, 7. 2 e 7. 3. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'ulteriore importo di lire 950 miliardi a completamento del finanziamento di 1.200 miliardi previsto per il quinquennio 1966-1970 dalla legge 27 luglio 1967, n. 685.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda in ragione di:

lire 235 miliardi nell'esercizio 1969;
lire 235 miliardi nell'esercizio 1970;
lire 265 miliardi nell'esercizio 1971;
lire 215 miliardi nell'esercizio 1972.

Per l'esecuzione delle costruzioni e delle opere di cui al primo comma si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 374 ».

7. 1 RAIA, ALBARELLO, DI PRISCO, LI VIGNI, NALDINI, FILIPPA

In via subordinata, sostituire l'articolo con il seguente:

« L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione a costruzioni ed opere per il rinnovamento,

il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'ulteriore importo di lire 650 miliardi a parziale esecuzione del finanziamento di 1.200 miliardi previsto per il quinquennio 1966-1970 dalla legge 27 luglio 1967, n. 685.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo II — spese in conto capitale — del bilancio della stessa azienda, in ragione di:

lire 210 miliardi nell'esercizio 1969;
lire 210 miliardi nell'esercizio 1970;
lire 230 miliardi nell'esercizio 1971.

Per l'esecuzione delle costruzioni e delle opere di cui al primo comma si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 374 ».

7.2 RAIA, DI PRISCO, ALBARELLO, LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI

In via ulteriormente subordinata, sostituire l'articolo con il seguente:

« L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi di esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'ulteriore importo di lire 450 miliardi a completamento della seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel titolo secondo — spese in conto capitale — del bilancio della stessa azienda, in ragione di:

lire 225 miliardi nell'esercizio 1969;
lire 225 miliardi nell'esercizio 1970.

Per l'esecuzione delle costruzioni e delle opere di cui al primo comma si applicano le norme dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 374.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è altresì autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma di lire 200 miliardi per lavori di ammodernamento e potenziamento degli impianti e delle linee secondarie il cui coefficiente di esercizio è inferiore all'unità, con particolare riferimento a quelli che assicurano il trasporto dei lavoratori e degli studenti dai comuni e province limitrofe alle grandi città ».

7.3 RAIA, DI PRISCO, ALBARELLO, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Raia ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

R A I A . Signor Presidente, io avrei fatto a meno di svolgere questi emendamenti se il relatore di maggioranza fosse stato più attento alle argomentazioni che avevo portato allorchè sono intervenuto nella discussione generale; e non solo il relatore, ma anche il Ministro. Essi, secondo me, si sono preparati, per quanto riguarda questo argomento, una replica di comodo. Infatti nell'intervento dell'altro ieri io non avevo fatto solo un discorso di carattere generale per quanto riguardava le ferrovie, ma ero entrato nel merito dei problemi che si pongono per quanto attiene a questo capitolo. In fondo noi, con questo nostro emendamento, innanzitutto sosteniamo l'aumento degli stanziamenti, e in secondo luogo chiediamo che il 40 per cento di questi stanziamenti, globalmente intesi, venga dato al Meridione. Poi avevo fatto un'altra domanda, alla quale non hanno risposto nè il relatore nè il Ministro, che riguardava esattamente l'aumento delle tariffe ferroviarie.

Signor Presidente, ci hanno accusato di essere fantasiosi nelle cifre. Noi sosteniamo l'aumento dei 300 miliardi in base ad una precisa e chiara esposizione di quella che è la realtà delle ferrovie. Noi sappiamo che dei 1.500 miliardi del piano decennale 1952-62, a detta del Ministro dei trasporti, si sono spesi

circa 800 miliardi. Gli altri 700 miliardi non si sono spesi, per cui rimanevano 700 miliardi. Si è fatto il piano quinquennale che prevedeva un aumento di 500 miliardi in relazione all'aumento dei prezzi del 30 per cento ed in relazione anche ad una visione moderna della gestione delle ferrovie; per cui con il piano quinquennale, dati i 700 miliardi che erano rimasti dal piano decennale e gli altri 500, sono risultati disponibili 1.200 miliardi. Alla fine della legislatura si sono spesi 250 miliardi per le ferrovie. Rimangono 950 miliardi. Ora, senza fantasie, signor relatore e signor Ministro, ci dovete dire dove questi 300 miliardi sono andati a finire e perchè non sono in questo decreto.

Quindi la prima cosa che chiediamo con il nostro emendamento riguarda l'aumento degli stanziamenti. Con il secondo emendamento chiediamo che il 40 per cento, secondo la legge generale, venga dato al Meridione, considerando tale percentuale in relazione ai 950 miliardi di cui abbiamo parlato. Dei 1.200 miliardi, togliendo i 250 che sono stati approvati (e di cui le Ferrovie dello Stato effettivamente hanno usufruito solo in parte, e cioè di 125 miliardi; comunque questo è un altro discorso che faremo in seguito), ne rimangono 950; voi ne spendete 650 con questo decreto, e più precisamente 450 per linee ferroviarie in generale e i rimanenti 200 per la Firenze-Roma. Stando così le cose, i nostri emendamenti intendono avere una precisa risposta. Anzitutto al relatore chiedevo di rispondermi sul discorso generale, relativamente al fatto se è vero, in base a quello che ha detto il relatore al bilancio della Camera onorevole Macchiavelli, che saranno aumentate le tariffe ferroviarie. Dal relatore chiedevo una risposta, ma non me l'ha data. Me la darà, spero, il Ministro.

LO GIUDICE, *relatore*. Io non lo so.

RAIA. Per quanto attiene i seguenti problemi, desidero avere una risposta chiara. Se vi sono questi 300 miliardi, allora perchè non li avete spesi, perchè non li avete inclusi in questo decreto? Perchè altrimenti il discorso cambia completamente.

COLOMBO, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica*. Lei dice: se vi sono questi 300 miliardi. Vorrei sapere dove.

RAIA. Glielo dico subito. Nell'ultimo piano quinquennale...

COLOMBO, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica*. Questo è un altro problema.

RAIA. Mi scusi signor Ministro, è inutile che sfugga a questa nostra domanda. Nell'ultimo piano quinquennale si parla di 4.000 miliardi. Nel piano precedente (perchè sappiamo che questo è l'araba fenice: non si sa niente; questo piano lo cambiate e lo rifate, e per esso sempre si ripromette), nel penultimo piano erano previsti 1.200 miliardi per le ferrovie.

COLOMBO, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica*. Ho capito.

RAIA. Allora, se vi sono questi 1.200 miliardi e voi ne spendete 650 con questo decreto, gli altri 300 miliardi dove sono andati a finire? Su questo desidero avere una sua risposta, perchè il mio è un discorso molto chiaro e molto semplice. Per cui, l'altro argomento che noi portiamo è in relazione appunto a questi 950 miliardi; i 380 miliardi che chiediamo per il Meridione sono in riferimento a questi 950 miliardi.

Ecco la proposta, ecco gli emendamenti che noi presentiamo. Pertanto, desideriamo avere una risposta chiara su questi due argomenti. Primo: aumento delle tariffe ferroviarie; secondo: aumento degli stanziamenti, perchè con tale aumento potrete fare anche le altre cose che avete detto; ma vi chiediamo che dagli stanziamenti previsti in questo provvedimento non si debba togliere nulla al Meridione di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi.

Signor Presidente, sono esplicitamente dette le ragioni dei miei emendamenti. In questo senso desidero avere una risposta che non sia di comodo, come è stata quella dataci finora.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti nn. 7. 1, 7. 2 e 7. 3.

L O G I U D I C E , *relatore*. Signor Presidente, non credo che sia opportuno dare delle risposte di comodo, ma delle risposte pertinenti. Primo argomento: altri 300 miliardi; non troviamo copertura nell'ambito della legge. Secondo argomento: riserva di legge; il Senato ha approvato un ordine del giorno presentato dal collega Jannuzzi a nome della Giunta per il Mezzogiorno col quale si impegna il Governo a rispettare la disposizione della riserva del 40 per cento a favore del Mezzogiorno, prevista dall'articolo 43 del testo unico della legge per il Mezzogiorno. Quindi, l'articolo di legge è superfluo e per questo motivo sono contrario.

Quanto alle tariffe, prego il collega Raia di rivolgersi a chi di competenza.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio e della programmazione economica ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica*. Il problema delle tariffe ferroviarie non investe questo decreto ed è un tema quindi che non discutiamo in questa sede.

Per quanto riguarda, invece, gli stanziamenti, dovrei una piccola delucidazione al senatore Raia su quello che è il piano. Il piano non rappresenta una copertura alla legge; cioè il piano è una previsione di spese, ma i mezzi per coprire dette spese bisogna reperirli. Non basta che siano scritte queste somme nel piano per aver trovato lo stanziamento.

Come ci siamo regolati noi qui? Vi è un programma decennale di 1.200 miliardi finanziato in parte; con questo lo si integra e lo si finanzia completamente. Vi è poi una somma particolare di 200 miliardi che aveva una sua destinazione e che in questo momento, con l'emendamento, è stata destinata per finalità più ampie e non specifiche come erano quelle che precedentemente noi avevamo previsto.

Ad ogni modo, in questo momento, restiamo con le disponibilità che noi abbiamo, cioè 450 miliardi più 200, e non siamo in grado di poter garantire questa copertura per altre finalità... (*Commenti dall'estrema sinistra*).

A L B A R E L L O . Il piano non è il libro dei sogni!

C O L O M B O , *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica*. Non faccia scandalo con queste cose. Ci sono tante previsioni che, al momento attuale, noi non siamo ancora in grado di realizzare, ma siamo nella fase di applicazione del piano e quindi, di mano in mano, si potrà riscontrare se vi siano le possibilità per finanziarlo. Ciò si fa in questa materia ed anche in altre materie. Siamo — ripeto — alla metà del percorso del piano e vi sono degli anni durante i quali noi possiamo vedere se vi è una formazione di risorse tale che consenta di fare questo.

A tale proposito devo dire che la formazione delle risorse, in parte, dipende da ciò che impieghiamo per investimenti e quindi dalla nostra capacità di fare una politica dei redditi che ci consenta di investire nei settori nei quali si chiede, come in questo momento, che si investa.

Per queste ragioni io chiedo al Senato che resti fermo a questo stanziamento. I problemi di ulteriori stanziamenti sono sempre aperti, nessuno li chiude, e, di mano in mano che le risorse si formeranno, potranno essere destinate a quelle finalità che il Senato stesso sceglierà.

Caduto questo emendamento, cadono, evidentemente, i successivi e non ho bisogno di intrattenermi perciò su di essi.

P R E S I D E N T E . Senatore Raia, insiste per la votazione degli emendamenti?

R A I A . Insistiamo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo n. 7. 1, presentato dal senatore Raia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo n. 7. 2, presentato dal senatore Raia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo n. 7. 3, presentato dal senatore Raia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 8.

È fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'articolo 7 non inferiore a lire 180 miliardi a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi di esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale ed insulare.

È fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per la costruzione e le opere di cui all'articolo 7 per un importo almeno di lire 260 miliardi, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

È fatto altresì obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui al primo comma dell'articolo 7 non inferiore a lire 2,5 miliardi per lo studio previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 384.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti numeri 8. 1 e 8. 2. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « lire 180 miliardi », *con le altre*: « lire 380 miliardi ». *Al secondo comma, sostituire le parole*: « lire 260 miliardi », *con le altre*: « lire 380 miliardi ».

8. 1 RAIA, DI PRISCO, ALBARELLO, LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « lire 180 miliardi », *con le altre*: « lire 280 miliardi ».

8. 2 RAIA, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, LI VIGNI, MASCIALE, FILIPPA, NALDINI

P R E S I D E N T E . Questi due emendamenti sono preclusi dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Art. 9.

I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 650 miliardi saranno provveduti con mutui, anche obbligazionari, da contrarsi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, secondo le norme di cui agli ar-

ticoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, n. 211. Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è altresì autorizzato ad effettuare le operazioni di mutuo occorrenti per il finanziamento delle spese di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 688, e 28 marzo 1968, n. 374.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, l'Azienda delle ferrovie dello Stato può anche essere autorizzata a contrarre mutui all'estero.

Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e vanno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata della Azienda ferroviaria.

Le operazioni di mutuo di cui al presente articolo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per l'attuazione degli articoli 7 e 8, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Li Vigni, Di Prisco, Valori, Filippa, Naldini, Raia e Albarello è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al terzo comma, dopo le parole: « in conto capitale », *inserire le altre*: « ed in conto interessi ».

9. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Albarello ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L B A R E L L O . Ci rimettiamo al testo scritto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

L O G I U D I C E , *relatore*. Il Governo è contrario.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 9. 1, presentato dal senatore Li Vigni e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Seguono alcuni emendamenti tendenti ad aggiungere dopo l'articolo 9 altri articoli. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'aggiornamento delle norme relatile alla costruzione di linee di ferrovia metropolitana nelle aree urbane con l'osservanza dei seguenti principi e criteri diretti:

1) le concessioni per la costruzione e l'esercizio di linee di ferrovia metropolitana nei comuni o agglomerati di comuni costituenti un solo complesso urbano con popolazione complessiva superiore a 600 mila abitanti saranno di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministero del tesoro e potranno essere assentite, per un periodo massimo di anni trenta, nei confronti di Enti pubblici e loro consorzi;

2) a favore degli enti concessionari potrà essere accordato un contributo annuale per trenta anni, non superiore al 6 per cento del costo complessivo delle opere, nei limiti massimi di impegno di cui al successivo articolo....

3) i mezzi finanziari necessari per l'esecuzione delle opere saranno reperiti dagli enti concessionari o attraverso mutui a lungo termine o con ricorso a prestiti obbligazionari da estinguersi entro la scadenza della concessione.

In ambedue i casi lo Stato garantirà gli impegni assunti dagli enti concessionari imputandone gli eventuali oneri ad una gestione separata del « fondo centrale di garanzia » di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, la cui dotazione sarà integrata nei modi previsti dal successivo articolo...;

4) le percorrenze e le relative tariffe saranno fissate dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con il Ministro del tesoro ».

9. 0. 1 RAIA, VALORI, DI PRISCO, LI VIGNI, MASCIALE

In via subordinata, dopo l'articolo 9, aggiungere lo stesso articolo di cui all'emendamento precedente, sostituendovi, al numero 2), *le parole*: « al 6 per cento » *con le altre*: « al 4 per cento ».

9. 0. 2 RAIA, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, FILIPPA, NALDINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima per la esecuzione delle opere di sottomurazione e di rinforzo ».

9. 0. 3 RAIA, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, LI VIGNI, NALDINI, FILIPPA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Per la costruzione di linee di ferrovia metropolitana di cui all'articolo ... si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e dall'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 382, nonchè, per il « Fondo centrale di garanzia », le norme previste dall'articolo 9 della predetta legge n. 382 ».

9. 0. 4 RAIA, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, LI VIGNI, MASCIALE, FILIPPA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Per la concessione dei contributi statali, in misura non superiore al 6 per cento del costo complessivo delle opere, a favore degli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di linee di ferrovia metropolitana, è autorizzato il limite di impegno di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nell'anno 1969 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1970 per lire 12.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 18.000 milioni; nell'anno 1972 per lire 24.000 milioni. Dall'anno 1973 al 1980 è autorizzato un limite di impegno per ciascun anno per lire 24.000 milioni. Per eguale importo gli stanziamenti per il pagamento dei corrispondenti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per gli anni dal 1973 al 1980.

Il fondo di garanzia, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, è integrato con la somma di lire 12.000 milioni, ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972. I relativi stanziamenti per gli anni indicati saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

9. 0. 5 RAIA, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, MASCIALE

In via subordinata, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Per la concessione dei contributi statali, in misura non superiore al quattro per cento del costo complessivo delle opere a favore degli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di linee di ferrovia metropolitana, è autorizzato il limite di impegno di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nell'anno 1969 per lire 3.000 milioni; nell'anno 1970 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1972 per lire 12.000 milioni. Dall'anno 1973 al 1980 è autorizzato un limite di impegno per ciascun anno per lire 12.000 milioni. Per eguale importo gli stanziamenti iscritti per il pagamento dei corrispondenti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per gli anni dal 1973 al 1980.

Il fondo di garanzia, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, è integrato con la somma di lire 12.000 milioni, ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972. I relativi stanziamenti per gli anni indicati saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

9. 0. 6 RAIA, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI, MASCIALE

P R E S I D E N T E . Il senatore Albarello ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

* A L B A R E L L O . Si propone l'inserimento nel provvedimento in esame di una disposizione contenuta nel disegno di legge n. 181. Vogliamo così affrontare il problema drammatico delle comunicazioni viarie urbane, prevedendo la costruzione, secondo le necessità e l'urgenza, di una serie di ferrovie metropolitane.

Ognuno può agevolmente constatare che la velocità commerciale dei trasporti pubblici è troppo bassa; da tempo abbiamo ripetutamente chiesto una rapida risoluzione del problema con la costruzione, appunto, delle metropolitane, insieme naturalmente con il rafforzamento dei trasporti pubblici in superficie.

Il Governo ha accolto, sia pure in parte, questo indirizzo ed ha predisposto uno schema di soluzione del problema nel disegno di legge n. 181. Ne prendiamo atto, ma avremmo preferito che il problema delle metropolitane, da risolvere nelle città con popolazione da 600 mila abitanti in su, avesse trovato ospitalità nelle disposizioni del decreto-legge. Ecco il senso delle nostre proposte.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

L O G I U D I C E , *relatore*. Onorevole Presidente, questa materia fa parte del noto disegno di legge n. 181, che è alla competenza della Commissione primaria finanze e tesoro, la quale ancora non l'ha potuto esaminare perchè la Commissione investita del parere (lavori pubblici) a sua volta non ha ultimato l'esame di queste norme. Pertanto mi pare inopportuno inserire qui un argomento che non è stato trattato neanche in Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio e della programmazione economica ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica.* Il Governo è contrario. Questa materia è compresa nel disegno di legge numero 181: noi vorremmo sollecitarne l'approvazione; però preghiamo di non includerlo in questo momento, anche perchè non è stato preceduto da un approfondita discussione.

PRESIDENTE. Senatore Albarello, insiste sugli emendamenti?

ALBARELLO. Li ritiriamo, per evitare che una eventuale reiezione degli stessi pregiudichi l'ulteriore *iter* del disegno di legge n. 181.

PRESIDENTE. Seguono gli emendamenti nn. 9. 0. 7, 9. 0. 8, 9. 0. 9, 9. 0. 10, 9. 0. 11, 9. 0. 12, 9. 0. 13, 9. 0. 14, 9. 0. 15, 9. 0. 16 e 9. 0. 17. Se ne dia lettura.

ATTAGUILE, *Segretario*:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« I Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonchè con gli istituti di assicurazione e di previdenza, mutui venticinquennali all'interesse del 5 per cento, per l'attuazione dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnano a realizzare le costruzioni di case economiche e popolari, nonchè delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali;

b) per le opere di urbanizzazione di cui agli articoli 10 del primo comma e 19 della legge suddetta, e per l'acquisizione delle relative aree.

Per consentire la concessione di mutui al tasso di interesse del 5 per cento annuo è corrisposto dal Ministero dei lavori pubblici agli enti ed istituti suelencati un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo delle operazioni effettuate e l'onere assunto dai Comuni mutuatari. Le modalità relative alla concessione dei mutui ed alla erogazione del contributo saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro e dei lavori pubblici con gli enti e gli istituti di credito. Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo ed imposte del registro.

Per provvedere alla concessione dei contributi suddetti sono autorizzati il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1968 e di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1969. Le somme non impegnate in un anno possono esserlo nell'anno successivo. Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'anno 1968 per lire 2.000 milioni, negli anni dal 1969 al 1992 per lire 4.000 milioni, e nell'anno 1993 per lire 2.000 milioni. »

9. 0. 7 RAIA, LI VIGNI, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« I mutui sono garantiti con le disponibilità sui proventi della sovrimposta generale sull'entrata, dell'imposta di consumo, ICAP e di famiglia e con il 30 per cento del gettito dei tributi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune e del consorzio due anni dopo la concessione del mutuo

stesso; in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati ».

9. 0. 8 RAIA, VALORI, ALBARELLO, DI PRISCO, FILIPPA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« L'importo dei mutui non può essere superiore al 50 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano per gli interventi e per le opere di cui all'articolo ...., lettera *a*) e *b*) ».

9. 0. 9 RAIA, DI PRISCO, NALDINI, LI VIGNI, MASCIALE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Le opere di cui all'articolo ..., lettera *b*), sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

a) strade residenziali;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) pubblica illuminazione;

g) spazi di verde attrezzato ».

9. 0. 10 RAIA, DI PRISCO, LI VIGNI, MASCIALE, FILIPPA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« La legge 29 settembre 1964, n. 847, è abrogata ».

9. 0. 11 RAIA, VALORI, DI PRISCO, FILIPPA, LI VIGNI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie, a concedere mutui venticinquennali, all'interesse del 5 per cento fino al 75 per cento del costo per la costruzione di alloggi popolari a cura di società cooperative edilizie a proprietà indivisa, con un minimo di 100 soci, agenti nell'ambito dei PEEP di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167. Per la concessione dei suddetti mutui si applicano le norme di cui al nono, decimo e undicesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Con lo stesso decreto sarà stabilito il limite di importo globale delle operazioni da effettuarsi da ogni singolo istituto di credito, nonchè il costo effettivo delle operazioni di mutuo, comprensivo anche dello scarto cartelle e di ogni altro onere di spesa.

Per consentire la concessione di mutui al tasso di interesse del 5 per cento annuo è corrisposto dal Ministero dei lavori pubblici agli Istituti di credito un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo delle operazioni effettuate e l'onere assunto dalle cooperative mutuatarie ».

9. 0. 12 RAIA, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi dell'articolo precedente possono contrarre mutui venticinquennali per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per l'attuazione dei relativi programmi per

una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso. I mutui sono assistiti per 25 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento e il pagamento degli interessi da corrispondere agli istituti mutuanti.

Sono opere di urbanizzazione primaria quelle indicate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Per ottenere i contributi previsti dai precedenti commi, gli enti costruttori — previo consenso delle amministrazioni comunali interessate, colle quali concorderanno anche gli elementi di carattere tecnico, coll'osservanza delle prescrizioni dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 — devono presentare apposita domanda al Provveditorato regionale opere pubbliche entro tre mesi dalla data della promessa del contributo per la costruzione delle opere di edilizia popolare. Le opere di urbanizzazione, dopo l'approvazione del relativo collaudo, passano in proprietà del comune.

I comuni nei quali vengono realizzate, a cura delle cooperative di cui all'articolo precedente, le opere di urbanizzazione suddetta, debbono rimborsare allo Stato la spesa sostenuta dall'ente, quale risulta dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti.

Il recupero di detta spesa sarà effettuato in 30 rate annuali costanti senza interessi decorrenti, dal terzo anno sucessivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo ».

9. 0. 13 RAIA, DI PRISCO, LI VIGNI, FILIPPA, NALDINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Le modalità relative alla concessione dei mutui e alla erogazione dei contributi saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dai Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici con gli istituti di credito. Tali convenzioni sono esenti da tasse di bollo ed imposte di registro.

Per provvedere alla concessione dei contributi suddetti sono autorizzati il limite di impegno rispettivamente di lire 1.300 milioni per l'agevolazione dei mutui di cui all'articolo . . . e di lire 700 milioni per i contributi relativi ai mutui per le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo . . . per l'anno finanziario 1968, e rispettivamente di lire 1.300 milioni e lire 700 milioni per l'anno finanziario 1969.

Le somme del primo tipo non impegnate in un anno possono esserlo nell'anno successivo.

La quota non utilizzata per la concessione del contributo sui mutui accesi per le opere di urbanizzazione primaria, può essere utilizzata per la concessione dei contributi per la costruzione di alloggi popolari.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'anno 1968 per, rispettivamente, lire 1.300 milioni e lire 700 milioni; negli anni dal 1969 al 1992 per, rispettivamente, lire 2.600 milioni e 1.400 milioni; e nell'anno 1993 per, rispettivamente, lire 1.300 milioni e lire 700 milioni ».

9. 0. 14 RAIA, DI PRISCO, NALDINI, LI VIGNI, FILIPPA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Gli istituti di credito fondiario ed edilizio e la Cassa di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie, a concedere per l'acquisto di alloggi mutui venticinquennali, all'interesse del 5 per cento, fino al 75 per cento del costo e comunque per un importo non superiore a lire 8 milioni. Per la concessione dei suddetti mutui si applicano le norme di cui al nono, decimo

e undicesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Con lo stesso decreto sarà stabilito il limite di importo globale delle operazioni da effettuarsi da ogni singolo Istituto di credito, nonchè il costo effettivo delle operazioni di mutuo comprensivo anche dello scarto cartelle e di ogni altro onere e spesa.

Per consentire la concessione di mutui al tasso di interesse del 5 per cento annuo è corrisposto dal Ministero dei lavori pubblici agli Istituti di credito un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo delle operazioni effettuate e l'onere assunto dai mutuatari.

Le domande per la concessione dei mutui predetti devono essere presentate entro il 28 febbraio 1969 e i richiedenti devono dimostrare di essere residenti, alla data del 25 luglio 1968, nel comune ove è situato l'alloggio e di non essere iscritti nel ruolo dell'imposta complementare per un importo superiore a lire 2 milioni e che comprenda redditi non di lavoro per un ammontare superiore a lire 600.000.

Le modalità relative alla concessione dei mutui e alla erogazione del contributo saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dai Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici con gli Istituti di credito. Tali convenzioni sono esenti da tasse di bollo ed imposte di registro.

Per provvedere alla concessione dei contributi suddetti sono autorizzati il limite di impegno di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1969.

Le somme non impegnate in un anno possono esserlo nell'anno successivo.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nell'anno 1968 per lire 500 milioni, negli anni dal 1969 al 1992 per lire 1.000 milioni e nell'anno 1993 per lire 500 milioni ».

9. 0. 15 RAIA, DI PRISCO, NALDINI, FILIPPA, LI VIGNI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Per provvedere alla concessione di contributi in annualità è autorizzato il limite di impegno ai sensi della legge 2 luglio 1959, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 2 miliardi per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi delle case popolari e dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato, e nella misura di lire 2 miliardi per la costruzione di alloggi popolari a cura delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e a proprietà individuale.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1969 fino all'anno 2003 ».

9. 0. 16 RAIA, DI PRISCO, FILIPPA, NALDINI, MASCIALE

Dopo l'art. 9, aggiungere il seguente:

Art. ....

« Il limite di impegni di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422, potrà essere utilizzato anche per la concessione di contributi a cooperative edilizie a proprietà indivisa ».

9. 0. 17 RAIA, DI PRISCO, ALBARELLO, FILIPPA, LI VIGNI, NALDINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Albarello ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

* A L B A R E L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi emendamenti, numerati dal 9. 0. 7 sino al n. 9. 0. 11 incluso, sono un corpo organico, quasi un nuovo titolo che si propone di aggiungere all'articolo 9 del disegno di legge di conversione. La somma di questi emendamenti rientra nel qua-

dro organico di quella linea alternativa che il nostro Gruppo si è sforzato di delineare in contrapposizione a quella che ha ispirato il Governo e la sua precaria maggioranza nella presentazione del decreto-legge n. 918, del disegno di legge n. 181, nonchè nella discussione che è seguita per giungere alla conversione in legge del decreto dianzi citato.

La nostra opposizione ai provvedimenti di politica economica, decisi e proposti dal Governo, è stata sempre completa e totale, accompagnata però da proposte concrete, sostitutive, atte a configurare un altro tipo di intervento congiunturale che partisse dal presupposto di non arrecare beneficio ai gruppi economici dominanti e si ponesse l'obiettivo di conseguire concreti risultati sociali a favore dei lavoratori che, in ultima analisi, sono quelli che producono effetti più sicuri e duraturi, allargando la domanda del mercato interno ai fini dello sviluppo della produzione. Ma non voglio adesso ritornare su questi temi di carattere generale se non per registrare con soddisfazione che attorno alla nostra impostazione largo è stato il consenso dei lavoratori e della pubblica opinione. Mi limiterò, invece, ad argomentare sui motivi che ci hanno indotti a presentare gli emendamenti che ho l'onore di illustrare.

Prendiamo atto del fatto che vi sono parecchi miliardi da spendere e critichiamo sia le vostre scelte di carattere generale, sia l'ordine delle priorità che avete fissato. I nostri emendamenti costituiscono praticamente un intero capitolo aggiuntivo riguardante l'edilizia economica e popolare.

Nel decreto-legge scegliete gli strumenti essenziali per facilitare il processo di concentrazione dell'industria privata e fornite le indicazioni per un rinnovamento della sua struttura che le consenta più alti profitti.

Poi, in via del tutto subordinata, relegate nel disegno di legge n. 181 talune misure di soccorso all'edilizia popolare, in modo, però, che si adegui anch'essa alla legge del profitto, che serva da meccanismo utile allo sviluppo industriale, che riesca, bene o male, a creare una certa quantità di alloggi per i lavoratori che passano dal Sud al Nord o dalla campagna alle città, a seguito della concentrazione industriale in pochi poli di sviluppo.

Il vostro è un altro passo verso la creazione di quelle mostruose agglomerazioni cementizie, senza verde, senza servizi sociali, vere e proprie manne offerte alla speculazione.

Abbiamo sempre rivendicato, in contrasto con la vostra linea, un'organica politica del territorio. In primo luogo, dunque, chiediamo che i miliardi stanziati per l'edilizia dall'articolo 16 del decreto-legge n. 181 vengano inseriti nel decreto-legge in discussione, a riconoscimento del carattere primario e non subordinato di questo settore di intervento.

In secondo luogo, critichiamo l'assoluta priorità che assegnate ai mutui agevolati per l'acquisto di alloggi e proponiamo in cambio un'alternativa, sia pure solo in parte realizzabile, che garantisca sì la residenza, ma inserita in modo armonioso in un territorio attrezzato, intesa come diritto sociale spettante a tutti i cittadini.

Agitando il miraggio dell'alloggio come bene di consumo individuale e familiare durevole, in realtà preparate quelle condizioni di vita impossibili per le quali i figli dei lavoratori nelle nostre città non hanno più un metro quadrato di verde per giocare e, direi quasi, per respirare. Voi disponete le cose in modo che nelle grandi e nelle medie città il maggior numero dei lavoratori si veda decurtata una percentuale del salario, che arriva fino al 30 e al 50 per cento, per ottenere in affitto un dormitorio in quei quartieri urbani costruiti a misura dei privati, in aree private e da privati.

Per sfuggire ad un simile deplorevole e angoscioso stato di cose, per sfuggire alla scure degli alti canoni di affitto, i lavoratori e gli impiegati a reddito fisso sono attratti dalla speranza di arrivare ad ottenere un alloggio in proprietà, vincolato ad un debito venticinquennale o trentennale: una nuova catena, quindi, che li deve legare, in una solidarietà coatta, al regime che li sfrutta. Voi garantite così un afflusso di almeno 90 miliardi alla speculazione edilizia e contribuite

ad aggravare il disordine edilizio che soffoca le nostre città.

Sempre maggiore sarà la sproporzione fra infrastrutture e verde attrezzato e servizi sociali nel confronto della sola edilizia residenziale, voluta dagli speculatori edilizi.

Anche le poche volte che vi siete trovati a gestire degli strumenti legislativi che potevano essere indirizzati in una direzione più funzionale li avete subito resi inoperanti, guardandovi bene dal sostenerli con una adeguata politica di investimenti. Questo è successo particolarmente per la legge 18 aprile 1962, n. 167, a cui i nostri emendamenti espressamente si riferiscono.

La mancanza di una adeguata politica di investimenti ha generato una conseguenza paradossale. La legge n. 167, invece di risolvere i problemi urbani, ha contribuito ad aggravarli e a determinare una spirale di aumento dei prezzi delle aree, che ha reso sempre più gravosa l'attuazione di piani di esproprio e di urbanizzazione delle aree coperte dai piani. Ecco perchè crediamo che la strozzatura derivante dalla mancanza di investimenti a sostegno della legge n. 167 debba essere infranta con carattere di assoluta priorità, proprio nell'ambito di una politica anticongiunturale. Noi chiediamo, con questi emendamenti, che i comuni abbiano i fondi necessari per realizzare la legge n. 167 ed insieme chiediamo che la legge n. 847, intesa a finanziare la legge n. 167, sia modificata nel senso che i mutui possano coprire il 50 per cento dei costi prevedibili per la operazione di attuazione della legge n. 167 medesima, e non solo il 20 per cento. Mentre la legge n. 847 prevede che i mutui siano ventennali, noi vorremmo che questo termine fosse portato a 25 anni. Infine, mentre la legge n. 847 non fissa il tasso di interesse in base al quale i mutui possono essere contratti, il nostro emendamento fissa al 5 per cento il tasso di interesse a carico dei comuni mutuatari.

In definitiva, dunque, gli emendamenti del nostro Gruppo si propongono, rispetto alla congiuntura urbanistica ed edilizia attuale, due compiti precisi: 1) permettere l'avvio del processo di attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare della legge numero 167; 2) mettere le aree della legge numero 167 urbanisticamente qualificate in concorrenza con le aree non pianificate in cui si sono insediate le licenze edilizie concesse prima del 31 agosto 1968.

Per il successivo emendamento n. 9. 0. 12 valgono le considerazioni generali svolte per i precedenti emendamenti. La differenza rispetto all'emendamento n. 9. 0. 7 consiste nel fatto che quello prevede che tutti i fondi stanziati siano usufruiti dai comuni per la esecuzione della urbanizzazione primaria delle aree della legge n. 167, mentre questo prevede che solo una parte di fondi sia destinata ad agevolare l'assunzione di mutui da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'esecuzione di dette opere di urbanizzazione, e che la parte rimanente che rappresenta circa i due terzi sia destinata ad agevolare i mutui contratti dalle stesse cooperative per l'esecuzione di alloggi.

Signor Presidente, a questo punto vorrei chiederle di considerare svolti anche gli emendamenti numeri 9. 0. 13, 9. 0. 14, 9. 0. 15, 9. 0. 16 e 9. 0. 17, subordinati a quelli or ora svolti, e dei quali non credo necessaria una illustrazione particolareggiata, perchè dipendono intuitivamente e direttamente dai primi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

* L O G I U D I C E , *relatore*. Onorevole Presidente, la tematica che questi emendamenti comportano è vasta, complessa e aggiungo, collega Albarello, di grande interesse. Però mi vorrà dare atto che la materia, a parte il fatto che è estranea a tutta la legge, meriterebbe quel doveroso approfondimento che nel dibattito non abbiamo avuto modo di fare. È per queste ragioni, e solo per queste, che ritengo di dover esprimere un parere negativo, a prescindere dal merito degli emendamenti stessi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio

e della programmazione economica ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, noi avevamo nel disegno di legge che è davanti al Senato toccato la materia dei mutui fondiari, cercando di agevolarli sia sotto il profilo dell'ammontare massimo, sia sotto il profilo del costo delle operazioni e avevamo anche inserito alcuni criteri. Gli emendamenti che sono stati illustrati dal senatore Albarello riprendono questo argomento e poi si estendono a tutto un complesso di temi.

Naturalmente, in questo complesso di emendamenti vi sono molte cose che sarebbero opportunamente oggetto di studio e di approfondimento e che io mi permetterei di consigliare di non compromettere in questa sede, con una votazione. C'è, cioè, il tema delle sistemazioni urbanistiche, c'è il tema del finanziamento delle opere pubbliche connesse con le sistemazioni urbanistiche, c'è una serie di altri problemi che sono di grande attualità e che io credo che noi dovremo approfondire in altra sede. Ecco perchè, non potendo farlo in questo momento, io mi permetterei di pregare i presentatori di non compromettere la materia con un voto in questa sede.

P R E S I D E N T E . Senatore Valori, insiste sugli emendamenti?

V A L O R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo grati al Ministro per la risposta che ha dato su questa parte dei nostri emendamenti. Dico subito che accettiamo l'invito a ritirare questo gruppo di emendamenti, facendo soltanto rilevare al Senato che, nella presentazione di essi, così come degli altri relativi alle metropolitane che abbiamo ritirato poco fa, il nostro fine era il medesimo: quello di avere in un corpo unico la materia che il Governo aveva deliberato nella seduta del 26 luglio e poi nella seduta del mese di agosto, sotto forma di disegno di legge e poi sotto forma di decreto-legge. Poichè alla Camera vi era stato lo stralcio di una parte della materia in discussione al Senato della Repubblica, avremmo ritenuto utile ed opportuno vedere se c'era la possibilità in questo dibattito di stralciare qualche altra delle cose in esame al Senato per inserirle direttamente nel decreto-legge. Questo riflette appunto una nostra visione di insieme, per evitare un provvedimento monco in alcune sue parti e arricchitosi, ingrassatosi, diciamo così, smisuratamente, invece, in altre sue parti lungo la strada. Ciò non è stato possibile. E appunto per non pregiudicare un esame approfondito di questi argomenti con una votazione, noi, come ho detto, ritiriamo tutto il blocco degli emendamenti illustrati dal collega Albarello.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bertoli, Pirastu, Abenante, Poerio, Cipolla, Mammucari e Stefanelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A T T A G U I L E , *Segretario*:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente.

Art. . . .

« Per provvedere con urgenza all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, in aggiunta ai fondi previsti dall'articolo 20 dello stesso testo unico, è autorizzato a favore della Cassa del Mezzogiorno un ulteriore apporto di 100 miliardi per l'esercizio 1969 e di 200 miliardi per l'esercizio 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di 100 miliardi per l'esercizio 1969. I mutui comprenderanno, oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi allo stesso esercizio.

I mutui di cui al precedente comma da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1969, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai fini del primo comma del presente articolo la durata del primo periodo di attuazione degli interventi della Cassa del Mezzogiorno, prevista dal citato testo unico, è riferita al sessennio 1965-70 ».

9. 0. 18

P R E S I D E N T E . Il senatore Poerio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P O E R I O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la richiesta di finanziamento delle opere previste dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nasce dall'urgenza di mettere centinaia di comuni delle regioni meridionali in condizioni di poter provvedere le popolazioni dell'acqua potabile necessaria all'alimentazione umana. Infatti, l'articolo 61 del citato decreto, che è poi lo stesso articolo 7 della legge n. 717 della Cassa per il Mezzogiorno, recita (vorrei leggerlo brevemente per riportare l'attenzione dell'Assemblea sul contenuto di questo articolo): « La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a realizzare a suo totale carico nei territori previsti dalla legge stessa le opere necessarie allo approvvigionamento idrico per qualsiasi uso, ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque e le connesse reti fognarie. Oltre alle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi, la Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna e degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature nonchè all'adeguamento di quelle esistenti normalmente in connessione con le reti di adduzione costruite o adeguate dalla Cassa medesima ». L'articolo dice ancora che la Cassa provvede per i comuni che non hanno la possibilità di assumersi l'onere di copertura dei mutui contratti e parla dell'urgenza dell'intervento della Cassa stessa in sostituzione dei comuni.

Ho voluto leggere quasi integralmente la disposizione di legge per dimostrare come, allo stato delle cose, sia questa l'unica via per garantire alle popolazioni assetate del Mezzogiorno d'Italia la possibilità di avere l'acqua per l'alimentazione umana. Ho detto l'unica e lo dimostro subito; nè ciò cambia il nostro giudizio originario sulla Cassa per il Mezzogiorno e i suoi compiti: non inficia il nostro giudizio ed anzi conferma lo stato di confusione e la farragine dei provvedimenti settoriali esistenti anche nel campo dello approvvigionamento idrico delle popolazioni.

Infatti, allo stato delle cose, non esiste ancora un piano per gli acquedotti. La legge dava specifico mandato al Governo di provvedere e di prevedere; il piano è scaduto, è stato prorogato, sono stati messi a disposizione i mezzi necessari ma ancora non c'è un piano organico che dia la possibilità di sapere quale deve essere l'uso che si vuol fare delle varie sorgenti d'acqua del nostro Paese: uso irriguo, uso industriale, uso idropotabile. Manca un piano e, se anche esistesse e fosse finanziato, non potrebbe agire perchè mancano le leggi di finanziamento per la realizzazione delle opere previste dal piano stesso. Le opere previste dunque per la realizzazione del piano non sono di possibile realizzazione e così per il problema delle reti di adduzione e delle reti di distri-

buzione all'interno degli abitati. Si dovrebbe provvedere con la legge esistente: la n. 589; e lo stesso dicasi per le opere igieniche e per le reti fognanti. Ma la legge Tupini è quasi inattuabile per le procedure burocratiche previste dalla legge stessa. Si calcolano da tre a cinque gli anni che si impiegano, come tempi necessari, per l'approvazione e l'ottenimento del contributo del Ministero dei lavori pubblici. Il finanziamento non avviene mai per l'intera opera, avviene per lotti esclusivi, per cui per il completamento delle opere passano anni ed anni. Nel corso degli anni poi si impongono le revisioni dei capitolati di appalto, le revisioni dei prezzi, le condizioni di mercato eccetera. Ma tutto ciò è niente dinanzi al fatto che, ottenuto il contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici, è necessario il mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il cui ottenimento non è facile. Oggi, ed ho con me decine di lettere pervenute dai diversi comuni del Mezzogiorno d'Italia, la Cassa depositi e prestiti risponde che non ha fondi disponibili e che occorre attendere e quasi sempre l'opera non viene realizzata: resta quindi una mera promessa elettorale.

In Calabria, per esempio, si sono avuti, nel 1967, 120 miliardi di opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici; di questi una metà riguarda il problema delle reti idriche e fognanti; quasi la metà ad oggi dei 400 comuni calabresi manca di reti idriche e fognanti complete; sono decine i comuni che attendono i finanziamenti dalla legge Tupini, attendono i mutui dalla Cassa depositi e prestiti che non riescono ad ottenere perchè la Cassa depositi e prestiti risponde di non avere i mezzi necessari.

Io credo che a tempo opportuno faremo anche un discorso sulla Cassa depositi e prestiti e sullo stato attuale della capacità di rispondere alle attese dei comuni. Comunque, perchè questo avviene? Perchè i comuni sono indebitati e non possono garantire i mutui stessi non avendo i fondi necessari a coprire i famosi « cespiti richiesti ». Una situazione assurda quindi, una situazione abnorme giacchè abnorme è il caso per esempio di Frosinone per la tragedia che ha generato, per l'assurda giustificazione data dallo stesso Ministro della sanità. Una situazione drammatica è quella di Licata in Sicilia, e di decine di altri comuni siciliani privi di acqua e di servizi igienici fondamentali; assurda e abnorme giacchè talvolta viene anche complicato dall'intervento della mafia l'uso dell'acqua in Sicilia.

Una situazione certamente insostenibile è quella delle Puglie. Un vecchio acquedotto costruito per altre esigenze, costruito senza una previsione esatta dello stesso sviluppo demografico; costruito senza una minima valutazione delle condizioni di sviluppo industriale di quella regione.

Non diversa è la situazione della stessa Lucania, patria del Ministro che ascolta.

Situazione drammatica anche quella della Sardegna: un'intera isola con quasi due milioni di abitanti, con centinaia di comuni ove l'acqua manca assolutamente, ove l'approvvigionamento idrico diventa un problema di vita per intere popolazioni condannate alla sete ed a condizioni di vita incivili.

Gli esempi potrebbero continuare perchè investono tutte le regioni del Mezzogiorno d'Italia. Il dramma dell'acqua — così lo ha definito nella scorsa estate una indagine dell'« Espresso » — si accompagna agli altri drammi del Mezzogiorno d'Italia: della disoccupazione, dell'emigrazione, dell'abbandono delle campagne, e li esaspera e li completa.

La richiesta perciò che avanza la mia parte politica è una richiesta giusta che può essere accettata dal Governo, dal momento che esso stesso, tramite il disegno di legge n. 181 presentato al Senato, prevedeva un rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno. Noi, con la presente richiesta, non facciamo altro che scegliere un settore: acqua, più opere igieniche; una precisa destinazione di una spesa che riteniamo indispensabile al progresso ed alla civiltà di centinaia di nostri comuni del Sud. A questa spesa riteniamo, per tutte le considerazioni di carattere legislativo, finanziario, tecnico ed obiettivo, debba provvedere la Cassa per il Mezzogiorno con un finanziamento fino al 1970 di 300 miliardi, di cui 100 nell'eser-

cizio 1969 e 200 nell'esercizio 1970, in aggiunta agli stanziamenti già previsti dallo articolo 20 del citato decreto-legge del Presidente della Repubblica n. 1523 e che comprende i precitati articoli già di vecchie leggi, la n. 717 e la n. 646, in esso recepiti.

Certamente, con gli stanziamenti richiesti non si sopperisce a tutte le esigenze, che ammontano a ben altre cifre. Però si dà la possibilità di interventi nei confronti di molti comuni le cui condizioni economiche sono quelle previste dall'articolo 61 del decreto-legge del Presidente della Repubblica numero 1523. Certamente si dà la possibilità a molte popolazioni di poter bere dell'acqua potabile. Si potranno così evitare i drammi di Frosinone e di Licata che evidentemente non onorano il nostro Paese.

Per tutte queste considerazioni, chiediamo l'accoglimento della nostra richiesta; lo chiediamo soprattutto ai colleghi delle regioni del Sud che come me hanno, anche in questo momento, davanti ai loro occhi il dramma delle nostre popolazioni. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

* L O G I U D I C E , *relatore*. Onorevole Presidente, il problema dell'approvvigionamento idrico per il Mezzogiorno indubbiamente è uno dei più gravi ed assillanti e, nonostante tutto ciò che si è fatto, ancora ha una sua piena attualità. Per questo credo che tale tema vada affrontato nel quadro delle provvidenze previste dal titolo VI del disegno di legge n. 181, che esamineremo. In tale sede vedremo se ed in quale misura sarà possibile predestinare una parte di quella somma al settore.

Per queste considerazioni mi esprimo in senso contrario all'approvazione dei due articoli proposti.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio e della programmazione economica ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica*. Condivido l'opinione dell'onorevole relatore. Certamente il problema proposto dal senatore Bertoli e da altri senatori è un grave problema che esiste e di cui dobbiamo farci carico, però è collegato con una serie di altre questioni. Le enumero appena: noi abbiamo presentato, col disegno di legge n. 181, un finanziamento per la Cassa per il Mezzogiorno avendo valutato le possibilità effettive di finanziamento; abbiamo poi fatto, con questo provvedimento, ricorso al mercato finanziario per una serie di interventi e lo abbiamo fatto, evidentemente, a ragion veduta. Oggi ci si propone di ricorrere ancora una volta al mercato finanziario, nello stesso periodo di tempo, per una somma cospicua di 300 miliardi. Si pone allora il primo quesito: è possibile questo o no? Certamente, vedendo gli impegni di spesa assunti finora, io dovrei dire che è difficile che si possa adottare questo sistema di finanziamento.

L'altro tema è di carattere procedurale, cioè qui si passa dal finanziamento attuale, per quanto riguarda le opere degli acquedotti, attraverso il comune e la Cassa depositi e prestiti con il contributo dello Stato e quello della Cassa per il Mezzogiorno, a un finanziamento diretto. Anche questo non è un problema di poco momento perchè, tra l'altro, incide certamente su alcune questioni ritenute di principio come quella delle autonomie comunali.

Vi è infine il problema della compatibilità — come ho detto — di questa spesa con quella che abbiamo già prevista nel disegno di legge n. 181. Gli onorevoli senatori pertanto si renderanno conto che è molto difficile per me esprimere un parere positivo in questa sede e pertanto dovrei confermare l'opinione dell'onorevole senatore Lo Giudice in senso negativo. Qualora i senatori proponenti volessero non compromettere questo tema con un voto negativo, in questa Assemblea, io sarei grato se potessero accettare questa proposta.

P R E S I D E N T E . Senatore Poerio, insiste nella votazione dell'emendamento?

P O E R I O . Signor Presidente, le giustificazioni portate prima dal relatore e poi dal Ministro non ci sembrano soddisfare le nostre richieste anche perchè non è vero — vorrei rispondere al Ministro rapidamente — che...

P R E S I D E N T E . L'ora è tarda, senatore Poerio.

P O E R I O . ...non è vero che si violino le autonomie locali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo n. 9. 0. 18, presentato dal senatore Bertoli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Compagnoni, Cipolla, Colombi, Benedetti, Piva e Pegoraro è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Per l'attuazione dei piani zonali di cui all'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, e delle opere di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono stanziati lire 150 miliardi per l'esercizio 1969.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assegnare tali fondi agli Enti di sviluppo ed alle organizzazioni cooperative di primo e secondo grado con precedenza ai progetti e alle richieste già presentate ».

9. 0. 19

P R E S I D E N T E . Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C O M P A G N O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo che noi proponiamo è chiaro ed esplicito. Noi chiediamo di stanziare 150 miliardi da assegnare agli enti di sviluppo agricolo affinchè gli stessi possano assolvere finalmente ai compiti importanti ed urgenti ad essi assegnati dalla legge.

Nel corso della discussione generale è stata sottolineata la necessità di interventi più tempestivi e più adeguati a favore della nostra agricoltura, e ciò allo scopo di favorire gli investimenti nelle campagne. Cioè il Gruppo comunista ravvisa la necessità di affrontare con adeguate misure i problemi gravi dell'agricoltura per rimuovere situazioni che non solo si presentano assai difficili, ma che, a volte, sono addirittura drammatiche. Non solo noi chiediamo questi interventi per lo sviluppo della nostra agricoltura, ma il nostro Gruppo ritiene inconcepibile una politica che, come avete affermato solennemente, dovrebbe essere di rilancio dell'economia nazionale, prescindendo così come voi avete fatto dall'agricoltura che è uno dei settori indubbiamente e maggiormente bisognosi di aiuti. Infatti se c'è un settore della nostra economia — e nessuno può negarlo — che si trova alle prese con grosse difficoltà, questo è il settore dell'agricoltura.

D'altra parte, onorevoli colleghi, i problemi congiunturali, molto acuti nelle campagne, vengono sottolineati ogni giorno dal preoccupante aumento dell'esodo dei lavoratori, esodo che voi stessi avete dovuto definire, in più occasioni, ormai patologico. Esodo che non consente una collocazione certa di queste forze di lavoro dalle campagne verso altri settori produttivi. Infatti, come è a tutti noto, sono scarse, per non dire nulle, le possibilità di lavoro nel settore industriale, e sono diventate scarse perfino le possibilità di lavoro all'estero.

Onorevoli colleghi, la spesa pubblica in agricoltura, come è stato più volte ricordato, è troppo scarsa ed è troppo lenta: i soldi sono pochi ed arrivano tardi nelle nostre campagne! Del resto lo abbiamo visto in Aula, giovedì scorso, discutendo il disegno di legge per i danneggiati dalle avversità atmosferiche e lo abbiamo constatato tutti assieme, senatore Morlino, senatore Scardac-

cione, senatore Rossi Doria, giovedì scorso alla Commissione agricoltura del Senato.

La stessa Corte dei conti, per esempio, esprimendo un proprio giudizio, nella relazione al bilancio dello Stato per l'esercizio 1967, ha rilevato che il contributo dello Stato viene erogato a distanza di qualche anno dall'esaurimento dell'iniziativa, perdendo in questo modo gran parte della propria efficacia.

E se è vero, onorevoli colleghi, che, così come ha ricordato ieri l'onorevole Ministro del tesoro, le procedure sono in generale troppo lente per la erogazione della spesa pubblica nel nostro Paese, è vero soprattutto che queste procedure sono assai gravi, preoccupanti in direzione dell'agricoltura.

Abbiamo avuto modo tutti di vedere quali cifre, quali livelli abbiano raggiunto i residui passivi per quanto riguarda il bilancio dell'agricoltura. E mentre vediamo accumularsi queste somme veramente cospicue di denaro che doveva esser investito a vantaggio dell'azienda contadina e dell'agricoltura, e che invece rimane nei cassetti del Ministero dell'agricoltura, noi dobbiamo rilevare lo stato di sottoccupazione preoccupante e grave nelle nostre campagne; dobbiamo rilevare i disagi di fronte ai quali si trova la azienda contadina, l'aumento, che deve far riflettere onorevoli colleghi, delle importazioni dall'estero di prodotti agricoli e di prodotti alimentari. Andate a vedere in che misura sono aumentate in questi ultimi tempi le importazioni e voi troverete che qui si trova la conferma al fallimento della politica di sviluppo zootecnico che i vari Governi della Democrazia cristiana e del centro-sinistra avevano posto a base della propria attività.

Le conseguenze, onorevoli colleghi, di queste massime importazioni di prodotti agricoli ed alimentari sulla bilancia dei pagamenti con l'estero sono a tutti abbastanza note perchè io debba spendere molte parole per ricordarle.

La situazione, dicevo, è difficile e spesso drammatica, mentre altri nodi giungono al pettine, e sono i nodi delle nuove impostazioni che in materia di politica agraria vengono elaborate a livello della Comunità economica europea.

La macchina ministeriale, soprattutto del settore dell'agricoltura, è stata giustamente definita la più arrugginita, la più farraginosa e complessa, quella che è fra le tante la più lenta e che procede a passo di lumaca.

Gli enti di sviluppo, onorevoli colleghi, che noi vogliamo adeguatamente finanziare con questo articolo aggiuntivo potevano essere gli strumenti nuovi per interventi che fossero finalmente adeguati.

Onorevoli colleghi, cercherò di chiudere questo intervento quanto prima possibile. Ad ogni modo, dicevo che gli enti di sviluppo potevano essere quegli strumenti per un intervento finalmente adeguato alle necessità della nostra agricoltura. Se ad essi fossero stati dati i mezzi necessari si sarebbero potuti superare i ritardi, si sarebbe potuto intervenire tempestivamente, si sarebbero potute evitare tante colpevoli lungaggini.

Invece si lasciano vegetare questi enti e l'agricoltura oggi viene esclusa da questi interventi di carattere congiunturale.

Onorevoli colleghi, noi riteniamo che sia indispensabile dare a questi enti di sviluppo le possibilità finanziarie e tecniche per intervenire nei confronti di situazioni difficili esistenti nelle nostre campagne. Diciamo questo perchè ci pare che l'unico mezzo per eliminare le lungaggini e per rendere più rapidi e più tempestivi gli interventi in agricoltura sia quello che noi proponiamo.

Voglio, per concludere, richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che l'altro giorno all'8ª Commissione tutti hanno riconosciuto unanimemente questa necessità, quando la stessa Commissione ha fatto proprio, all'unanimità, l'ordine del giorno presentato dal senatore Rossi Doria, con il quale si ravvisava l'opportunità e l'urgenza di stanziamenti straordinari per le leggi vigenti a favore di una rapida ripresa della agricoltura, attraverso un più adeguato intervento della spesa pubblica.

Onorevoli colleghi, non basta riconoscere queste cose in Commissione o nei convegni: bisogna tenerle presenti nel momento in cui ci sono le occasioni per tradurle in pratica.

E se voi voterete il nostro emendamento, allora dimostrerete di essere coerenti con le vostre preoccupazioni; se così non farete, allora voi avrete ancora una volta dato la dimostrazione di voler mettere a posto la vostra coscienza dimenticandovi di quelle che sono le necessità urgenti dei contadini e dell'agricoltura italiana. (*Applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

* L O G I U D I C E , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le considerazioni del collega Compagnoni meritano di essere approfondite e fanno seguito anche a un dibattito che si sta svolgendo nella Commissione agricoltura; esse trovano una eco assai diffusa nel nostro Senato, relativamente all'esigenza di più consistenti e massicci interventi nel settore dell'agricoltura.

Detto questo, però, non mi pare che in questa sede possiamo affrontare e risolvere tale problema, per cui credo che sia opportuno rinviare l'esame dell'emendamento: o lo si ritira, o siamo costretti a dire di no.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio e della programmazione economica ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio e della programmazione economica*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, le cose che sono state dette trovano molta eco nel mio cuore e in quello del Governo. (*Commenti ed ilarità dall'estrema sinistra*).

Debbo però avvertire che questo articolo presentato dal senatore Compagnoni non può essere approvato per una ragione importantissima, richiamata più volte dalla famosa maschera napoletana: perchè manca di copertura, non c'è il finanziamento. (*Vivace interruzione del senatore Compagnoni*). Lei ha additato la spesa, ma non la copertura, mentre nell'altro emendamento lo ha fatto. Ecco la ragione per cui la inviterei a non compromettere tutto in una votazione di questo tipo.

P R E S I D E N T E . Senatore Compagnoni, insiste per la votazione dell'emendamento?

C O M P A G N O N I . Insisto.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Vignolo, Abbiati Greco Casotti Dolores, Tedesco Giglia, Moranino, Salati, Soliano, Di Vittorio Berti Baldina, Fabretti, Del Pace, Fortunati, Aimoni, Adamoli, Fermariello, Abenante, Maderchi, Compagnoni, Borsari, Sema, Pegoraro e Poerio hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 9. 0. 19, presentato dal senatore Compagnoni e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albani, Albarello, Albertini, Alessandrini, Andò, Antonicelli, Antonini, Arcudi, Argiroffi, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Baldini, Bardi, Bargellini, Bartolomei, Battista, Bellisario, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Bermani, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettiol, Biaggi, Bisantis, Bisori, Boano, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo,

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Carucci, Cassano, Cassiani, Cavalli, Celidonio, Cengarle, Cerami, Cifarelli, Cipellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Compagnoni, Coppola, Corrao, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Crollalanza, Cuzari,

Dal Canton Maria Pia, Dalvit, D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Vito, De Zan, Dinaro, Dindo, Di Prisco, Donati,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferroni, Filippa, Finizzi, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Fusi,

Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Germanò, Gianquinto, Giraudo, Grimaldi, Guanti,

Illuminati, Indelli,

Jannuzzi Onofrio,

La Penna, La Rosa, Leone, Levi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari, Lucchi, Lugnano,

Macaggi, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mannironi, Marcora, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Massobrio, Mazzarolli, Mazzoli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montini, Morandi, Moranino, Morlino, Murmura,

Nencioni, Noè,

Oliva, Orlandi, Orlando,

Palazzeschi, Papa, Pauselli, Pecoraro, Pegoraro, Pelizzo, Pellicanò, Perna, Perrino, Petrone, Picardi, Piccolo, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar,

Raia, Renda, Ripamonti, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosa, Rossi, Russo,

Salati, Samaritani, Sammartino, Santero, Scardaccione, Schiavone, Schietroma, Scipioni, Scoccimarro, Segnana, Sema, Senese, Signorello, Smurra, Spagnolli, Spasari, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tessitori, Tiberi, Togni, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu, Tropeano,

Valori, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venanzi, Venturi, Verzotto, Vignola, Vignolo, Volgger,

Zaccari, Zannier, Zannini, Zonca, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Berlanda, Bonadies, Mancini, Morino, Segreto.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 9. 0. 19, presentato dal senatore Compagnoni e da altri senatori:

Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	88
Contrari	149

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Soliano, Pirastu, Compagnoni, Fortunati, Benedetti e Stefanelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. . . .

« Per far fronte alla spesa di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui sino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 150 miliardi per l'esercizio 1969. I mutui compren-

deranno, oltre al ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi allo stesso esercizio.

I mutui di cui al precedente comma da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche e a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1969, le occorrenti variazioni di bilancio ».

9. 0. 20

P R E S I D E N T E . Tale emendamento è precluso dal risultato della votazione testè effettuata.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Su quale argomento?

F O R T U N A T I . Sull'emendamento n. 9. 0. 20.

P R E S I D E N T E . Non posso dare la parola su questo emendamento, che è precluso.

F O R T U N A T I . Chiedo allora la parola per fatto personale, perchè l'emendamento porta la mia firma e non è stato consegnato al Ministro. Il Ministro mi ha dichiarato che non aveva avuto comunicazione dell'emendamento. Ora, il Ministro ha motivato la sua opposizione asserendo che non era prevista la copertura, mentre noi con il nostro emendamento intendevamo proporre appunto una parte di copertura.

P R E S I D E N T E . Senatore Fortunati, la questione è esaurita, l'emendamento essendo stato dichiarato precluso. Comunque, i chiarimenti da lei forniti restano agli atti.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari